Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1895 — Roma — Mercoledì 9 Ottobre — NUMERO 238

DIREZIONE in Via Larga, nel Palazzo Baleani — Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi — **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35.
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione *di S. E. il Ministro del Tesoro a* **S. M. il Re,** *in udienza del 5 settembre 1895, riguardante il regolamento per l'esecuzione delle leggi sulle pensioni civili e militari.*

SIRE,

Raccolto ed ordinate in unico testo, dalla M. V. approvato con decreto 21 febbraio ultimo scorso, le disposizioni tutte di leggi vigenti in materia di pensione, fu cura del Riferente provvedere acciò venisse sollecitamente allestito il Regolamento relativo, come gliene dava mandato l'art. 202 del medesimo testo unico.

Di siffatto lavoro ebbe l'incarico la medesima Commissione che già aveva preparato il testo unico delle leggi, e questa, con lodevole sollecitudine, compilò lo schema di un nuovo regolamento generale, tenendo conto delle più recenti disposizioni di legge e dei risultati dell'esperienza.

Sottoposto il progetto all'esame del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, quei due Alti Consessi ebbero a proporre alcune modificazioni ed aggiunte, delle quali venne tenuto il debito conto, in omaggio alla indiscutibile competenza di essi.

Il Riferente si onora quindi presentare alla M. V. il regolamento in parola non senza aggiungere qualche cenno sopra alcuni punti che meritano speciale attenzione.

La dispensa dall'impiego per i funzionari civili è un provvedimento finora non regolato in modo completo e preciso da alcuna legge organica; mentre in quella sulle pensioni del 14 aprile 1864 viene ricordata come una delle posizioni, per le quali l'impiegato civile acquista diritto a conseguire il collocamento a riposo.

Questo stato di cose fece sì che la dispensa non ha potuto avere carattere proprio. Talvolta venne inflitta come punizione, anche in seguito o come conseguenza di un procedimento disciplinare. Tal altra, astrazione fatta da ogni idea di demerito, venne decretata come esercizio della facoltà discretiva attribuita al Governo per poter allontanare dal pubblico servizio chi non si trovi più in grado di disimpegnare convenientemente le funzioni. Ed infine, per quanto raramente, non mancano casi nei quali venne concessa per favorire colui che intendeva rinunciare all'impiego prima di avere conseguito il diritto di chiedere ed ottenere il trattamento normale.

A queste incertezze dovrebbe convenientemente riparare la legge sullo stato degli impiegati civili, che sola potrebbe definir bene la natura e lo scopo del provvedimento, precisando pure, come e quando possa decretarsi.

Ma poichè tale legge, più volte presentata dal Governo della M. V. non potè finora ricevere l'Augusta Vostra Sanzione, si stimò necessario nella presente occasione, di regolare con norme chiare e precise, a garanzia dell'Amministrazione e degli impiegati, le forme da osservarsi per l'emanazione di questo provvedimento, sia quando viene decretato nel miglior interesse del servizio, come quando è la conseguenza di un procedimento disciplinare.

Il Riferente non ha però potuto accogliere totalmente le ag-

giunte che dal Consiglio di Stato si facevano per determinare le forme del regolare procedimento disciplinare, agli effetti dell'art. 187 del testo unico.

È fuor di dubbio che la istituzione dei Consigli permanenti di Amministrazione e di disciplina, sarebbe di non poco giovamento alle Amministrazioni dello Stato, talune delle quali già ne sono provvedute. Ma d'altra parte non sembra che una riforma di tanta importanza possa essere attuata, quasi incidentalmente, in un regolamento per le pensioni; essendo ormai riconosciuto che la costituzione, le attribuzioni, e il procedimento di questi Consigli debbono formare oggetto della legge sullo stato degli impiegati.

Dopo maturo esame il Riferente ritenne quindi più prudente consiglio accogliere nel regolamento le proposte della Commissione, tacitamente approvate dalla Corte dei conti, per le quali si richiede al Governo della M. V. che il provvedimento sia preceduto dal parere di un corpo consultivo e cioè, dei Consigli di Amministrazione e di disciplina per le Amministrazioni nelle quali sono già in funzione questi organi, e di una Commissione speciale per quelle che ne sono prive. Ed è ovvio che i primi osserveranno le norme e forme di procedura stabilite dai relativi decreti d'istituzione, mentre le altre procederanno nei singoli casi con quelle cautele che saranno richieste dalle speciali contingenze che accompagnano i fatti sottoposti al loro esame.

Altra parte importante di questo regolamento è quella che si riferisce allo accertamento delle ferite, lesioni od infermità che possono costituire un titolo a pensione.

La procedura proposta, per quanto riguarda i militari, nelle sue linee generali era seguita da molto tempo, e quindi per essi non si è fatto altro che riprodurre nel presente Regolamento Generale le disposizioni speciali fino ad oggi in vigore. Ma è parte del tutto nuova in quanto riflette gli impiegati civili, pei quali il Regolamento 24 aprile 1864 pressochè nulla disponeva in proposito. Ad essi perciò estese, con acconcie modificazioni, le norme vigenti per i militari, come quelle che hanno dato buona prova, corrispondendo all'intento di tutelare gli interessi dell'Erario, senza ledere i diritti dei pensionandi.

Il Riferente non ha poi mancato di tener conto nel Regolamento delle nuove e più rigorose disposizioni contenute nella recente legge 8 agosto 1895, n. 486, la quale è venuta in buon punto a confermare ed avvalorare lo scopo delle norme che sottopongo all'approvazione della M. V.

L'art. 184 del testo unico delle leggi sulle pensioni affida al Governo di stabilire la quota di pensione spettante, a titolo di alimenti, alla famiglia del pensionato condannato a pena restrittiva alla libertà personale che non importi la perdita della pensione.

A tale disposizione è data esecuzione con l'art. 142 del Regolamento, e con esso, pur rispettando il principio della legge che vuole lasciata una parte della pensione al condannato, si provvede a che la famiglia, tenuto conto del numero dei suoi componenti, riceva quella somma che valga ad assicurarne l'esistenza.

Queste in breve sono le osservazioni concernenti le parti più importanti e più discusse dal Regolamento.

La semplicità e la chiarezza delle disposizioni legislative e regolamentari, è condizione essenziale per ottenerne la migliore e più equa applicazione. Ed è perciò che il Riferente, confidando che quest'atto, che segna un nuovo passo nell'unificazione dell'importante tema delle pensioni, possa riuscire opera altamente proficua, si onora rassegnarlo alla M. V. perchè si degni munirlo della Augusta Sua Firma.

Il Numero 603 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 202 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Nostro decreto del 21 febbraio corrente anno n. 70, che concede al Regio Governo la facoltà di provvedere all'esecuzione delle disposizioni in esso testo unico contenute;

Vista la legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato *U:*

Sentiti i pareri della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito Regolamento per l'esecuzione delle leggi sulle pensioni civili e militari, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro.

Art. 2.

È abrogata ogni disposizione regolamentare contraria a quelle del regolamento stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 5 settembre 1895.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

REGOLAMENTO per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I.

Delle domande per cessazione dal servizio

Art. 1.

Le domande degli impiegati civili e degli ufficiali dell'esercito e dell'armata, per ottenere il collocamento a riposo, in riforma, od in posizione di servizio ausiliario, dovranno essere presentate al capo di servizio o al comandante di corpo.

Art. 2.

Gli impiegati civili in disponibilità od in aspettativa potranno presentare l'istanza al ministero da cui dipendono, sia direttamente, sia per mezzo dell'autorità del luogo di residenza.

Gli ufficiali generali ed ammiragli o di grado corrispondente, gli ufficiali superiori comandanti di corpo, gli ufficiali in disponibilità e in aspettativa, e quelli in congedo o nella riserva navale, presenteranno la loro domanda all'autorità militare dalla quale direttamente dipendono.

Art. 3.

Le domande, corredate dell'atto di nascita del richiedente e dello stato di servizio, saranno trasmesse al ministero competente per via gerarchica.

Art. 4.

Per le domande di collocamento in posizione di servizio ausiliario degli ufficiali dell'esercito e dell'armata si osserverà quanto è prescritto dai regolamenti approvati con regi decreti 17 ottobre 1881, n. 440, e 26 aprile 1885, n. 3110.

Alle domande di collocamento a riposo degli ufficiali in posizione di servizio ausiliario non occorre che sia unito l'atto di nascita.

Art. 5.

I militari di truppa, che intendono di chiedere il collocamento a riposo o in riforma, devono presentare domanda al rispettivo comandante di corpo, che la trasmette direttamente al ministero, in un coll'estratto matricolare e coll'atto di nascita del richiedente.

Art. 6.

Le domande di collocamento a riposo e in riforma dei militari di truppa potranno aver corso in qualunque periodo della rafferma; per massima dovranno però giungere al ministero abbastanza in tempo per potersi emanare il relativo provvedimento prima del termine della rafferma stessa.

Art. 7.

Per le domande di riposo e di riforma motivate da ferite, lesioni ed infermità, e per le relative visite mediche collegiali, verranno osservate, in relazione all'articolo 2 della legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato *U*, le norme all'uopo stabilite dai titoli II, III e IV del presente regolamento.

Art. 8.

I militari di truppa sotto le armi ritenuti inabili al servizio, saranno sottoposti a rassegna di rimando, giusta le prescrizioni vigenti sul reclutamento per l'esercito e per la marina. Ma se consti al comandante di corpo che l'infermità del militare provenga da causa di servizio, o se il militare ciò alleghi, si dovranno, anche prima di proporlo a rassegna, iniziare gli atti per il di lui collocamento a riposo.

I militari di truppa in congedo illimitato del regio esercito, che intendano far valere i loro diritti al riposo per ferite, lesioni od infermità incontrate per causa di servizio, presenteranno le loro domande in occasione delle rassegne semestrali di rimando, contemplate nelle disposizioni sul reclutamento, nel tempo e nei modi ivi indicati.

I militari di truppa della regia marina, potranno invece presentare la domanda contemporaneamente a quella per la rassegna di rimando, come al rispettivo regolamento sul reclutamento.

CAPO II.

Della cessazione dal servizio disposta d'autorita'.

Art. 9.

Gl'inviti a chiedere il collocamento a riposo o in posizione ausiliaria diretti agli impiegati civili e ai militari, dovranno emanare unicamente dal ministro competente.

Per l'articolo 3 della legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato *U*, la Corte dei conti non ammetterà a registrazione che come collocamenti a riposo di autorità, e nei limiti stabiliti dalla legge del bilancio, i decreti di collocamento a riposo emessi in seguito a domanda del pensionando, quando fosse accertato che la domanda fu comunque determinata per ordine od invito d'ufficio.

Art. 10.

Quando il governo intenda di collocare a riposo od in riforma un impiegato civile od un militare, a titolo di lesione od infermità, qualunque ne sia la causa, promuoverà d'ufficio gli atti prescritti dal presente regolamento.

Art. 11.

Nel caso di allontanamento dal servizio, in seguito di regolare procedimento disciplinare, per gli effetti dell'art. 187 del testo unico delle leggi sulle pensioni, se ne dovrà fare menzione nel decreto unendovi i documenti giustificativi.

Art. 12.

La dispensa dal servizio, per riconosciuta inabilità dell'impiegato, ovvero per ragioni di servizio, non potrà essere decretata se non dopo sentito il parere di un consiglio d'amministrazione, o, in sua mancanza, di un'apposita commissione.

Parimenti la dispensa dal servizio per motivi disciplinari dovrà, analogamente al disposto dall'art. 187 del testo unico delle leggi sulle pensioni, essere preceduta dal parere del consiglio di disciplina, o di una speciale commissione all'uopo nominata.

Il motivo che determinò la dispensa dal servizio sarà esplicitamente espresso nel relativo decreto, in cui, fermo il disposto dell'art. 11 del presente regolamento, sarà pure fatto cenno del preventivo parere emesso dai rispettivi consigli d'amministrazione o di disciplina, o dall'apposita commissione.

Art. 13.

Per la destituzione degli impiegati civili, si dovranno osservare le norme stabilite dai regolamenti speciali delle amministrazioni, dalle quali gli impiegati stessi dipendono.

Qualora nel decreto di destituzione sia espressa la clausola della perdita del diritto alla pensione o alla indennità, dovrà dal decreto stesso risultare che venne intesa la commissione, di cui all'art. 183 del testo unico delle leggi sulle pensioni.

Art. 14.

Dai decreti di destituzione e di dispensa dovrà risultare che furono osservate le formalità di cui agli articoli precedenti.

I medesimi dovranno essere trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, insieme ai verbali dei competenti consigli di amministrazione o di disciplina, o delle speciali commissioni.

CAPO III.

Della rifusione dell'indennita'

Art. 15.

Nel caso contemplato all'articolo 70 del testo unico delle leggi sulle pensioni, l'impiegato riammesso in servizio deve dichiarare in iscritto, all'atto stesso in cui viene riassunto in ufficio, se intenda, oppur no, congiungere il precedente servizio con il susseguente. Della dichiarazione si prenderà nota nello stato matricolare.

Nell'affermativa, l'impiegato dovrà indicare se intende eseguire la rifusione dell'indennità in una sola volta, ovvero a rate mensili, con i relativi interessi a scalare.

La quota che l'impiegato deve rifondere non sarà inferiore al quinto dello stipendio.

L'amministrazione avrà cura di richiamare l'attenzione dell'impiegato su quanto è prescritto dal presente capo, nell'atto della riammissione in servizio.

Art. 16.

Per gl'impiegati civili, riassunti in servizio prima della promulgazione della legge 15 giugno 1893, n. 279, gl'interessi decorrono dal 1° luglio detto anno; ma la dichiarazione di voler eseguire la rifusione dell'indennità deve essere fatta nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 17.

Se l'impiegato cessa nuovamente dal servizio prima di avere compiuta la rifusione dell'indennità, la somma residua, con i relativi interessi a scalare, sarà detratta dalla nuova indennità liquidata.

Se invece dell'indennità spetti al medesimo, od alla sua famiglia, una pensione, la detrazione continua proporzionalmente sulle mensualità della pensione.

Art. 18.

Nel caso d'indennità ripartita fra lo Stato ed altro ente morale, se l'impiegato è riammesso in servizio dallo Stato, questo eseguirà la detrazione, tanto per conto proprio, quanto per quello dell'ente morale, sullo stipendio che da esso si paga. Se viceversa l'impiegato è riammesso in servizio di un ente morale, questo, a sua volta, eseguirà la detrazione e ne rimborserà lo Stato.

Art. 19.

La liquidazione del debito totale dell'impiegato, per la rifusione rateale dell'indennità e dei relativi interessi, avrà luogo per decreto ministeriale, registrato alla Corte dei conti: e nello stesso modo si approveranno le variazioni successive alla liquidazione stessa, in conseguenza di aumenti o diminuzioni di stipendio.

Art. 20.

La esecuzione dei versamenti sarà comprovata dalle regolari quietanze di tesoreria, che saranno esibite insieme agli altri documenti in occasione della nuova liquidazione, per la quale sarà pure richiesta la presentazione del decreto di cui all'articolo precedente.

CAPO IV.
Del servizio nella Colonia Eritrea

Art. 21.

Agli effetti dell'articolo 24 del testo unico delle leggi sulle pensioni, saranno compresi sotto la denominazione di funzionari coloniali le persone assunte ad impieghi nella colonia Eritrea in forza di regolare decreto Reale o ministeriale, registrato alla Corte dei conti, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 8 del citato testo unico.

Art. 22.

Agli esploratori benemeriti ed alle persone che disimpegnarono missioni in alcuna delle località di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sulle pensioni, per conto o benefizio del Governo, o della scienza, e che furono in seguito assunti in servizio dello Stato, sarà computato come servizio in Africa, e quindi come tempo utile a' termini degli articoli 68 e 69 del testo unico citato, il tempo passato effettivamente in Africa, in una o più volte, da sommarsi le une con le altre.

Art. 23.

Il diritto al computo del servizio, di cui all'articolo precedente sarà determinato per ogni singolo funzionario da decreto Reale, dietro parere motivato di una commissione, da nominarsi dal ministero degli affari esteri, e composta di un funzionario del ministero suddetto, di un funzionario della Corte dei conti, e d'una o due persone scelte fra le più competenti delle Società geografiche, commerciali, o d'esplorazione, cui non siano ignote le esplorazioni e missioni compiute dalle persone contemplate all'articolo citato.

Tale commissione redigerà lo stato di servizio d'ogni singola persona, cui compete il beneficio, fino al giorno in cui la medesima venne nominata ad impiego governativo.

I decreti di cui al presente articolo saranno presentati alla Corte dei conti per la debita registrazione.

Art. 24.

L'aumento sul servizio effettivo, di cui all'articolo 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni, decorre dal giorno dell'imbarco per alcuna delle località designate all'articolo 24 del citato testo unico, fino al giorno di sbarco, per rimpatrio, in uno dei porti del regno, o per destinazione ad altra località.

Per i militari dell'armata, imbarcati sopra regie navi, l'aumento sarà dovuto per il tempo in cui le medesime rimasero in alcuna delle località designate dalla legge.

Le date d'imbarco e di sbarco, e per i militari dell'armata quelle di permanenza, dovranno risultare dagli stati di servizio o dalle matricole, in relazione ai decreti od altri provvedimenti di destinazione.

CAPO V.
Disposizioni diverse

Art. 25.

I periodi di navigazione sopra una regia nave o torpediniera in posizione di riserva, sono computati come tempo utile di navigazione, per gli effetti del testo unico delle leggi sulle pensioni, al pari del tempo di servizio prestato sopra una regia nave o torpediniera in armamento.

Art. 26.

I decreti per la cessazione dal servizio, con diritto a pensione, assegno od indennità, degli impiegati civili e dei militari, non nominati con decreto reale, saranno, ai termini del regio decreto 2 luglio 1872, n. 899, firmati personalmente dal ministro competente, esclusa qualunque delegazione.

Art. 27.

Nei decreti reali e ministeriali di cessazione dal servizio, saranno esplicitamente indicati gli articoli di legge, in base ai quali il provvedimento venne emesso, i motivi del medesimo e la data da cui avrà effetto.

Ai singoli decreti dovranno essere uniti i documenti che giustificano i motivi addotti.

Se il provvedimento è dato di autorità, dovrà risultare dal decreto che furono osservate le garanzie prescritte dalle leggi e dai regolamenti speciali per le varie categorie d'impiegati e per gli ufficiali dell'esercito e dell'armata.

Art. 28.

Non è necessario il decreto di collocamento a riposo, giusta l'articolo 174 del testo unico delle leggi sulle pensioni, quando già sia precedentemente intervenuto decreto di dispensa o di destituzione, o altro provvedimento che ordini la cessazione dal servizio e che non importi privazioni del diritto a pensione.

Art. 29.

Quando dal ministero competente sia negato il collocamento a riposo, od in riforma, l'impiegato civile o il militare che ritenga aver diritto a pensione, assegno od indennità, potrà con speciale istanza rivolgersi alla Corte dei conti, perchè, ove ne sia il caso, supplisca a tale omissione con apposita sentenza, ai termini dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sulle pensioni.

La istanza dovrà essere presentata alle sezioni riunite della Corte stessa, e per il relativo giudizio si osserveranno le norme stabilite dal regolamento di procedura in materia di pensione.

Art. 30.

I ministeri, a cui spetta, faranno pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* i decreti di collocamento in posizione ausiliaria, in riforma, a riposo, di dispensa dal servizio o di destituzione degli impiegati civili, e degli ufficiali dell'esercito e dell'armata.

TITOLO II.
DELL'ACCERTAMENTO DELLE INFERMITÀ, LESIONI E FERITE

CAPO I.
Del modo di procedere all'accertamento

Art. 31.

L'impiegato civile o il militare che abbia contratto infermità, ferite o lesioni, che ritiene provenienti da causa di servizio, dovrà denunciare all'autorità da cui dipende, le circostanze che vi concorsero, dichiarando specificatamente la natura delle ferite, delle lesioni, o della malattia, le cagioni che le produssero e le conseguenze che ne derivarono rispetto all'attitudine al servizio.

Questa dichiarazione avrà luogo entro quattro mesi dal dì in cui fu contratta la malattia, o furono riportate le ferite e le lesioni.

Art. 32.

Quando, ad un'autorità civile o ad un comandante di corpo, risulti che un funzionario, od un militare, da essi dipendente, abbia riportato ferite o lesioni per certa o presunta ragione di servizio, od abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche (non escluse le endemiche, contagiose ed epidemico-infettive), e dette ferite, lesioni od infermità siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa d'inabilità, essi dovrano tosto procurarsi (in relazione alle prescrizioni regolamentari che contemplano simili casi, e indipendentemente dalla denuncia di cui all'articolo precedente), tutti quei documenti che valgano a provarne nel modo più diretto ed efficace la causa e la natura, il tempo, il luogo e le altre circostanze in cui ebbero origine.

Questi documenti saranno quindi presentati al Consiglio d'amministrazione od all'autorità che ne fa le veci, unitamente alla denuncia dell'interessato, qualora fosse stata presentata.

Art. 33.

Per i militari della regia marina le cause e la natura delle ferite, lesioni ed infermità per il servizio sulle navi saranno accertate da un rapporto particolareggiato del medico di bordo, da un attestato del comandante e da un estratto del gran giornale di bordo.

Le cause e la natura delle infermità, lesioni o ferite, riportate per il servizio a terra, risulteranno da un rapporto dell'ufficiale medico chiamato a prestare i primi soccorsi, da un certificato del direttore dell'ospedale nel quale il militare venne curato, e da un attestato del comandante di corpo, o capo di servizio, da cui dipende il militare.

Art. 34.

Il Consiglio o l'autorità competente, fatte, ove occorrano, nuove indagini, e raccolti nuovi documenti, esprimerà ragionatamente in apposito processo verbale, il suo giudizio sui due punti seguenti:

1° se sia abbastanza provata la realtà del fatto cui viene attribuita la ferita, la lesione, o l'infermità;

2° se questo fatto riunisca in sè tali condizioni da potersi considerare come avvenuto per vera e propria causa di servizio.

Art. 35.

Il processo verbale originale ed i documenti giustificativi, saranno accuratamente custoditi negli archivi dell'amministrazione, o del corpo, per ogni futura evenienza; e presso i corpi militari il processo verbale sarà inoltre trascritto sul registro degli atti d'amministrazione.

Art. 36.

La ferita, lesione, od infermità che venga riconosciuta proveniente da causa di servizio sarà annotata sullo stato di servizio o sulla matricola dell'impiegato o del militare, secondo le norme relative.

Art. 37.

Se la deliberazione del consiglio, o dell'autorità che ne fa le veci, è negativa, ne sarà data comunicazione all'interessato, e questi potrà presentarne reclamo, per via gerarchica, al ministero, il quale provvederà in merito con motivata decisione.

Art. 38.

Se avvenga che, contrariamente al parere espresso dal consiglio, o dall'autorità che ne faccia le veci, le ferite, lesioni od infermità non siano, in seguito, riconosciute ed ammesse dal ministero come provenienti da causa di servizio, verranno cancellate dallo stato di servizio, o matricola, le annotazioni che già vi fossero state inserite, dandosene la debita comunicazione allo interessato.

Art. 39.

Adempiranno alle funzioni commesse dal presente titolo alle autorità civili o comandanti di corpo ed ai consigli di amministrazione:

a) per i funzionari capi di amministrazioni civili, un altro funzionario, almeno di pari grado, da designarsi dal ministro;

b) per gli ufficiali generali od ammiragli e di grado corrispondente, in qualunque posizione, il rispettivo comandante di corpo d'armata o di dipartimento militare marittimo, ed occorrendo un altro ufficiale generale od ammiraglio, designato dal ministro, od anche lo stesso ministro;

c) per gli impiegati di amministrazioni civili non aventi consigli, l'autorità superiore, centrale o provinciale, da cui dipendono;

d) per gli ufficiali dell'esercito addetti ad ispettorati, comandi, direzioni od uffici, non aventi consigli di amministrazione a sè, un corpo possibilmente della stessa arma, da designarsi dal comandante di divisione;

e) per gli ufficiali dei corpi della regia marina, non aventi consiglio d'amministrazione, i comandi dei dipartimenti militari marittimi dai quali dipendono.

CAPO II.

Dei criteri da seguire nell'accertamento

Art. 40.

A determinare la provenienza da causa di servizio si richiede che la ferita, la lesione o l'infermità, non solo sia stata riportata mentre l'impiegato o il militare attendeva ad un servizio comandato, ma ripeta dal servizio stesso la sua cagione.

Sarà considerato come causa di servizio qualunque fatto richiesto dal medesimo, ed avente in sè virtualmente il pericolo della lesione od infermità riportata.

Saranno considerati in servizio comandato l'impiegato civile od il militare che avranno operato dietro ordine espresso, od anche spontaneamente, in forza dei doveri che, giusta le leggi ed i regolamenti, spettano al loro ufficio.

Art. 41.

Nei giudizi sulla provenienza delle ferite, lesioni od infermità, i consigli di amministrazione, o le autorità civili e militari che ne facciano le veci, avranno cura di distinguer bene la causa di servizio specificata all'articolo precedente, dalla semplice occasione di servizio.

È occasione quel fatto o quella circostanza attinente al servizio, che ha soltanto un nesso casuale colla lesione od infermità, di cui la causa vera e propria sta nel novero dei fatti comuni estranei al servizio.

Art. 42.

Per determinare la causa di servizio nei casi di malattie epidemico-infettive, contagiose o endemiche, non basterà che l'impiegato od il militare siasi trovato di ordinaria residenza nel luogo in cui regni o siasi sviluppata alcuna di dette malattie, ma si richiederà che esso, o per ordine superiore, o nel disimpegno delle funzioni ad esso attribuite dalle leggi o dai regolamenti, ovvero coll'essere comandato da un luogo immune ad un luogo infetto, sia stato esposto a maggiore probabilità e rischio di esserne colpito.

Tale condizione non è richiesta nei casi contemplati all'articolo 24 del testo unico delle leggi sulle pensioni, costituendo la residenza nelle località ivi indicate, una presunzione che le malattie specificate nell'articolo stesso, siano state causate dal servizio.

Art. 43.

Nei casi d'infermità non cagionate da violenza esterna (malattie speciali del clima d'Africa, malattie endemiche, epidemiche ed infettive, oftalmie, ecc.), ed anche nei casi di ernie, comunque sviluppatesi, i consigli di amministrazione o le autorità che ne facciano le veci, prima di pronunciare il loro giudizio sulla causa delle infermità stesse, dovranno chiedere il parere del medico provinciale, o del direttore di sanità del corpo d'armata o del dipartimento militare marittimo, secondo che si tratti d'un impiegato civile ovvero di un militare dell'esercito o dell'armata.

Se poi le conclusioni del consiglio d'amministrazione, o di chi per esso, fossero contrarie a quelle del parere medico legale, ne sarà riferito al ministero da cui dipende l'impiegato civile o il militare, e questo, sentita rispettivamente la direzione di sanità del regno, o l'ispettorato di sanità militare o di marina, deciderà se l'infermità sia o no da ammettersi come dipendente da causa di servizio.

TITOLO III.

DOMANDE PER INFERMITÀ, LESIONI O FERITE, PROVENIENTI DA CAUSA DI SERVIZIO

CAPO I.

Delle domande degli impiegati civili.

Art. 44.

Quando la domanda dell'impiegato civile sia diretta a conseguire il collocamento a riposo per infermità o ferite provenienti da causa di servizio, essa deve contenere l'indicazione della infermità, lesione o ferita, e delle circostanze che le hanno cagionate.

Alla domanda sarà unita copia dello stato di servizio, il processo verbale di cui all'articolo 34 del presente regolamento, con i documenti giustificativi, ed un rapporto del capo di servizio competente, da cui risultino, il tempo che l'impiegato avesse passato in aspettativa od in congedo straordinario per motivi di salute, e quelle altre notizie che si avessero circa le condizioni di salute dell'impiegato stesso.

Alla domanda potrà essere unito un certificato del medico curante.

Art. 45.

Ricevuta la domanda, il ministero o la superiore autorità locale che ne faccia le veci, disporrà, presi gli opportuni accordi, che l'impiegato sia sottoposto a visita collegiale di tre sanitari, da scegliersi possibilmente fra quelli addetti a cliniche universitarie, od al servizio militare.

In difetto si potrà pure ricorrere all'opera di medici addetti a pubblici stabilimenti, od a quella dell'ufficiale sanitario comunale.

La visita collegiale potrà anche essere eseguita da due sanitari, qualora sul luogo non si trovino altri medici addetti al servizio governativo e di pubblici stabilimenti, e ciò nel solo caso in cui l'impiegato si trovi nella fisica impossibilità di recarsi in una clinica od ospedale, conformemente al disposto dell'art. 52 del presente regolamento.

Queste circostanze dovranno risultare dagli atti.

CAPO II.

Delle domande dei militari

Art. 46.

Qualora la domanda del militare miri ad ottenere il riposo per ferite, lesioni od infermità provenienti da causa di servizio, il comandante di corpo vi unirà copia dello stato di servizio, il processo verbale di cui all'art. 34 del presente regolamento, con i relativi documenti, ed un suo rapporto da cui risulti il tempo che il militare passò in cura al proprio domicilio, ai bagni, all'ospedale, od in licenza per convalescenza; e così corredata la trasmetterà alla direzione dell'ospedale militare, perchè proceda alla visita sanitaria del richiedente.

Art. 47.

La visita sarà eseguita da un ufficiale superiore assistito da altri due ufficiali medici. Potrà però essere eseguita coll'assistenza di un ufficiale medico, quando non siano presenti sul luogo altri ufficiali medici, o non possano questi venire distolti dal loro servizio, nel qual caso dovrà però farsi risultare nel certificato tale eccezionale circostanza.

CAPO III.

Delle visite sanitarie

Art. 48.

Della visita collegiale di cui ai precedenti articoli sarà rilasciato un certificato firmato da tutti i medici che vi presero parte, nel quale siano accuratamente descritte le ferite, lesioni od infermità attribuite al servizio, e sia dichiarato se esse possano ritenersi prodotte dal fatto addotto come dipendente dal servizio.

Art. 49.

I medici incaricati di compilare i certificati di cui all'articolo precedente, dopo di avere premesse le generalità, cioè l'età, il temperamento e la costituzione dell'impiegato o del militare da essi visitato, e la esposizione dei fatti, quali vengono riferiti come causa della malattia, lesione od imperfezione motivante l'inabilità al servizio, dovranno:

1° descrivere in termini chiari e precisi le alterazioni organiche e i disturbi funzionali (obbiettivi e subbiettivi) da essi rilevati;

2° indicare, quando sia necessario, le cure già tentate, e dire se queste facciano ritenere inutile tentarne altre, di guisachè le infermità e i difetti osservati si possano dichiarare tali da impedire la continuazione o la riassunzione del servizio;

3° dichiarare se a loro giudizio le infermità, le alterazioni fisiche, o i disturbi funzionali siano da attribuirsi ai fatti allegati dagli interessati, e riconosciuti dai consigli di amministrazione, o dalle autorità che ne facciano le veci, come legalmente provati, e costituenti causa di servizio.

Art. 50.

Quando un'infermità dipendesse da lunghe navigazioni, il certificato sarà rilasciato, anche in quei casi non infrequenti di sconcerti di salute, accompagnati da morboso o permanente dimagrimento, non che da depressione morale invincibile, segnatamente quando queste condizioni si verifichino in individui che abbiano varcato l'età di cinquant'anni, che sieno stati esposti a gravi fatiche o pericoli od a naufragio, o che siano stati colpiti da grave anemia, o da altra malattia dipendente dalla vita di mare, i cui effetti perdurino e dieno luogo in chi ne è affetto ad una reale e ben accertata incapacità a reggere più oltre alla vita di bordo.

Art. 51.

Se per un motivo qualunque non siano stati compiuti prima della domanda di collocamento a riposo gli atti relativi all'accertamento delle infermità, ferite o lesioni, prescritti dal titolo II del presente regolamento, vi si provvederà con le norme ivi indicate, prima di chiedere la visita collegiale, a cura dell'autorità civile o militare, cui venne rivolta la domanda di collocamento a riposo.

Art. 52.

Per gli impiegati civili sarà di volta in volta designato il luogo dove sarà eseguita la visita medica, scegliendosi possibilmente una clinica, od uno ospedale civile o militare: i militari invece si presenteranno alla direzione dell'ospedale militare, salvo che per la natura o la gravezza dell'infermità non siano in grado di recarvisi senza inconvenienti, nel qual caso si provvederà d'ufficio per la visita a domicilio.

Gli ufficiali generali od ammiragli e di grado corrispondente, nonchè gli ufficiali superiori comandanti di corpo, possono essere visitati al loro domicilio.

I medici si dovranno sempre assicurare che l'impiegato o il militare da sottoporre a visita sia quello indicato nei documenti.

Art. 53.

Se l'impiegato o il militare da sottoporre a visita si trovasse ricoverato in un manicomio, i sanitari incaricati della visita si procureranno dal direttore dello stabilimento, a mezzo della prefettura o del direttore dell'ospedale militare, un certificato contenente tutte le necessarie indicazioni, ed in base ad esse pronunzieranno il loro parere.

Potranno pure, quando lo credessero opportuno, chiedere alle competenti autorità il permesso di accedere a visita diretta dell'infermo.

Art. 54.

L'autorità civile o militare cui venne rivolta la domanda di collocamento a riposo, darà comunicazione all'interessato dell'esito della visita subita.

Se questi nulla abbia da osservare, la domanda con i relativi documenti, se d'impiegato civile, sarà trasmessa al medico provinciale, se di militare di terra o di mare, al direttore di sanità del corpo d'armata o del dipartimento, perchè in apposito certificato esprimano il loro avviso sulle dichiarazioni fatte dai medici che procedettero alla visita collegiale, chiedendo ove ne fosse il caso, maggiori schiarimenti e visitando anche personalmente il richiedente.

Questo parere sarà trasmesso al ministero per via gerarchica, insieme alla domanda di riposo con i relativi documenti. Per i militari di truppa dell'esercito i comandanti dei corpi potranno direttamente corrispondere col ministero della guerra.

Art. 55.

Contro il giudizio della visita collegiale di cui agli articoli 45 e 47, l'interessato potrà appellarsi a quello del medico provinciale, o del direttore di sanità del corpo d'armata o del dipartimento, secondochè si tratti d'impiegato civile ovvero di militare di terra o di mare, e questi, al invito dell'autorità civile o militare, cui venne rivolta la domanda di riposo, lo visiterà personalmente, rilasciando un certificato da compilarsi con le norme stabilite per quelli delle visite collegiali.

Art. 56.

Pervenute al ministero le domande con i documenti e i certificati medici, e riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà dallo stesso invitata la direzione di sanità del regno, se trattasi d'impiegato civile, o il rispettivo ispettorato di sanità, se trattasi di militare dell'esercito o dell'armata, ad esaminare i giudizi di competenza medica, ed a pronunciare in proposito un parere finale.

Art. 57.

Per gli impiegati civili dei ministeri della guerra e della marina, e per quelli degli uffici dipendenti, si procederà analogamente a quanto è stabilito per gli ufficiali dell'esercito e dell'armata.

CAPO IV.

Classificazione delle ferite ed infermita' per i militari.

Art. 58.

Allorquando le ferite, lesioni od infermità riportate per causa di servizio rendano il militare inabile in modo permanente al servizio, gli ufficiali medici dovranno dichiarare nel certificato della visita collegiale di cui all'articolo 47, in quale delle tre categorie designate dagli articoli seguenti, siano le medesime da comprendersi.

Art. 59.

Sono da assegnarsi alla prima categoria:

a) la perdita intiera ed incurabile della vista;

b) l'amputazione di due membri.

c) la perdita assoluta ed incurabile dell'uso di due membri.

Art. 60.

La coesistenza di due malattie od imperfezioni, ciascuna equivalente alla perdita assoluta di una mano o di un piede, sarà considerata come equivalente alla perdita di due membri.

Art. 61.

Sono da comprendersi nella seconda categoria:

a) l'amputazione di un membro;

b) la perdita assoluta ed incurabile dell'uso di un membro, e le infermità equivalenti, ossiano:

1° l' immobilità del capo e le permanenti deviazioni sue o della colonna vertebrale, tali da apportare grave deformità o grave ostacolo agli atti essenziali della vita;

2° le lesioni del cranio, accompagnate da gravi e permanenti dissesti funzionali encefalici;

3° la sordità compiuta e bilaterale;

4° le alterazioni delle facoltà mentali, gravi e permanenti nelle diverse loro forme;

5° la paralisi delle palpebre dei due occhi, dei muscoli del collo, dei lombi;

6° il tremito permanente al grado da rendere malferma la deambulazione o da impedire l'uso di un arto principale;

7° l' epilessia, le vertigini gravi pel grado e per la frequenza;

8° le gravi alterazioni organiche d'ambo gli occhi con diminuzione della vista così da impedire il dirigersi nelle vie da solo;

9° le lesioni organiche e funzionali della lingua, di tale gravità da doversi considerare perduta la facoltà della loquela, difficile la deglutizione;

10° la disfagia grave e permanente;

11° le gravi lesioni organiche della laringe, della trachea, dei polmoni, le fistole delle vie aeree, che arrechino grave dissesto alle funzioni respiratorie;

12° le gravi alterazioni organiche del cuore o del pericardio;

13° le fistole epatiche, spleniche, gastriche ed intestinali;

14° il vomito ed il rigurgito abituali e con manifesta lesione della nutrizione;

15° le cachessie inoltrate e il marasmo grave;

16° l'ano preter-naturale, la fistola retto-vescicale, la incontinenza delle fecci, la enuresi continua, l' iscuria, l'ematuria e la piuria gravi, croniche, permanenti;

17° la perdita totale o quasi totale del pene, l'evirazione;

18° la mancanza o la perdita assoluta dell'uso delle prime tre dita di una mano, di quattro dita di una mano, di cinque dita tra le due mani, delle due dita pollice ed indice di una mano ed insieme del pollice dell'altra mano;

19° l'artritide cronica riuscita ad organiche gravi viziature d'una principale articolazione, con grave lesione della funzionalità;

20° la carie e la necrosi estese, quando hanno sede in ossa cospicue;

21° gli aneurismi di cospicui tronchi arteriosi, le dilatazioni vasali estese, pericolose o manifesta causa d' impedimento della funzione di un membro principale;

22° tutte le altre infermità e lesioni organiche o funzionali, gravi permanenti e tali da arrecare conseguenze identiche a quelle delle malattie ed imperfezioni sovra indicate.

Art. 62.

La esistenza di più infermità o lesioni di natura diversa, ma di gravità minore di quelle considerate come equivalenti alla perdita di una mano o di un piede, saranno tuttavia ritenute come equivalenti ad essa perdita, quando dalle medesime risulti uno stato di organico debilitamento, o di funzionale alterazione, equivalente a quello che consegue ad una infermità o lesione di seconda categoria.

Art. 63,

Debbono ascriversi alla terza categoria le ferite, lesioni, od infermità non comprese nelle categorie antecedenti, ma che pur rendono il militare inabile a proseguire o riassumere più tardi il servizio nel corpo cui appartiene o in altro qualsiasi dell'esercito o dell'armata.

Art. 64.

In caso di aggravamento delle lesioni od infermità per le quali un militare fu collocato a riposo, potrà il medesimo far valere i suoi maggiori diritti mediante apposita domanda accompagnata dal decreto di pensione, o da un certificato medico, entro il termine di cinque anni dal dì del suo collocamento a riposo.

Per accertare l'aggravamento dell'infermità si seguiranno le norme enunciate nel capo III del presente titolo.

TITOLO IV.

DELLE DOMANDE PER INFERMITÀ NON PROVENIENTI DA CAUSA DI SERVIZIO

CAPO I.

Dell'accertamento della fisica inabilita'

Art. 65.

Quando le domande degli impiegati civili e dei militari tendono ad ottenere il riposo o la riforma per infermità o lesioni non dipendenti da causa di servizio, l'autorità civile o militare, alla quale venne rivolta la domanda, provvederà per la visita medica collegiale come al titolo precedente, con le stesse norme e cautele.

Art. 66.

I medici, nel loro certificato, dopo la descrizione dell'infermità, dichiareranno semplicemente se l'impiegato o il militare sia per essa divenuto inabile in modo permanente a proseguire il servizio od a riassumerlo.

Art. 67.

Eseguita la visita collegiale, la dimanda dell'impiegato o del militare insieme allo stato di servizio, alla fede di nascita, ed al certificato medico, sarà trasmessa al ministero per via gerarchica, o per via diretta se riguarda militari di truppa dell'esercito, e il ministro la sottoporrà all'esame della direzione di sanità del regno o dell'ispettorato di sanità militare competente, per il suo parere definitivo sulla inabilità al servizio del richiedente.

Art. 68.

Anche nei casi d'infermità non provenienti da causa di servizio è ammessa la visita di appello di cui all'articolo 55, che potrà anche essere provocata dall'amministrazione.

CAPO II.

Della riforma degli ufficiali dell'esercito e dell'armata, per difetto d'idoneità intellettuale

Art. 69.

L'ufficiale dell'esercito o dell'armata il quale per menomata idoneità intellettuale non sia più in condizioni di esercitare l'ufficio inerente al suo grado, e non raggiunga i venticinque anni di servizio richiesti per il collocamento a riposo, viene collocato in riforma, a senso della legge sullo stato degli ufficiali.

Art. 70.

Quando accada che un ufficiale sia dal comandante di corpo, o capo di servizio, ovvero da un'autorità a questo superiore, reputato non più idoneo a servire nel proprio grado per il motivo accennato nel precedente articolo, il ministero dovrà esserne informato per via gerarchica, mediante particolareggiato rapporto.

Art. 71.

Trattandosi d'un ufficiale dell'esercito, il ministero, se trova motivo a procedere, ordinerà al comandante del corpo d'armata, nel cui territorio risiede l'ufficiale, di convocare una commissione, composta di due ufficiali generali, e di un comandante di divisione come presidente, dei quali nessuno abbia avuto occasione di pronunziarsi sul rapporto di cui all'articolo precedente.

Per gli ufficiali dell'armata la commissione sarà nominata dal ministero e si comporrà di tre ufficiali ammiragli o di grado corrispondente, di cui uno, avente il grado di vice ammiraglio, assumerà la presidenza.

Art. 72.

Questa commissione, mediante le informazioni e le prove che stimerà opportune, farà riconoscere personalmente da uno dei suoi membri se realmente l'ufficiale non sia più in possesso delle qualità di mente necessarie per adempiere alle funzioni del suo grado, e quindi delibererà, a maggioranza di voti, se il medesimo sia o no da collocarsi in riforma.

Prima però di procedere all'esame dell'ufficiale, la commissione lo informerà dei motivi per i quali viene proposto a riforma, ed esso potrà presentare per iscritto le sue osservazioni, che saranno inserte negli atti della commissione stessa.

Art. 73.

L'atto deliberativo della commissione sarà poi, insieme colle altre carte, trasmesso al ministero dal comandante il corpo d'armata o il dipartimento militare marittimo, con un rapporto nel quale sia espresso l'avviso sul provvedimento proposto dalla commissione.

TITOLO V.

DELLE DOMANDE PER LIQUIDAZIONE DI PENSIONE ASSEGNO E INDENNITÀ

CAPO I.

Delle domande degli impiegati civili e dei militari

Art. 74.

Gl'impiegati civili per ottenere la liquidazione della pensione o indennità che loro spetti per legge, dovranno presentare istanza al Segretariato generale della Corte dei conti, sia direttamente, sia col mezzo dell'ufficio al quale appartenevano, ossia infine mediante la prefettura o sottoprefettura del luogo di residenza.

Le dimande di liquidazione di pensione motivate da infermità, lesioni o ferite dipendenti da causa di servizio, come pure quelle degli impiegati civili dei ministeri della guerra e della marina, e degli uffici dipendenti, dovranno sempre essere trasmesse alla Corte dei conti a mezzo del ministero da cui dipendeva l'impiegato.

Art. 75.

L'ufficiale, dopo aver ricevuto partecipazione del provvedimento col quale viene collocato a riposo, in riforma, in posizione di servizio ausiliario, ovvero rivocato o rimosso con diritto ad assegnamento vitalizio o temporaneo, farà pervenire al competente ministero, per mezzo del comandante di corpo o capo di servizio cui apparteneva, o del distretto militare nel quale avrà stabilito la sua residenza, e senza che occorra seguire la via gerarchica, l'istanza per la liquidazione della pensione o dell'assegno, diretta al segretariato generale della Corte dei conti.

Art. 76.

L'istanza dovrà indicare il nome, il cognome e la qualità del richiedente, deve essere da lui sottoscritta, contenere l'oggetto della domanda e l'indicazione del luogo dove intenda riscuotere la pensione, l'assegno o l'indennità, ed il preciso indirizzo dell'abitazione per le notificazioni che occorressero nel procedimento di liquidazione.

Alla istanza sarà fatto seguire l'indice numerato dei documenti che la corredano.

Art. 77.

Alla istanza saranno uniti i seguenti documenti:

1° l'atto di nascita del richiedente;

2° il decreto o altro provvedimento che fece cessare l'impiegato civile o il militare dal servizio;

3° i decreti o gli altri titoli originali di nomina e promozione, concessione di sessenni, collocamenti in disponibilità o aspettativa, sospensioni, dispense, richiami in servizio, concessione di precedenti pensioni o di indennità, ed insomma tutti quei titoli che determinarono una nuova posizione del richiedente, sia per riguardo agli stipendi, sia per riguardo alla valutabilità dei servizi, omettendo per conseguenza quelli che si riferiscono a traslochi, destinazione a cariche speciali e simili;

4° lo stato autentico dei servizi prestati o la matricola militare, da cui dovrà specificatamente risultare la qualità, l'interruzione e la durata dei servizi e gli stipendi goduti.

Art. 78.

Gli impiegati retribuiti con aggio dovranno altresì presentare

copie autentiche delle liquidazioni degli aggi goduti nell'ultimo quinquennio di servizio.

Qualora il contabile creda aver diritto all'applicazione dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sulle pensioni, dovrà presentare anche le copie autentiche delle liquidazioni relative agli aggi riscossi negli esercizi costituenti il primo anno dell'ultimo dodicennio di servizio effettivo.

Art. 79.

Se l'impiegato, per disposizione di legge, sia passato in servizio di una provincia, di un comune o di un ente o corpo morale, dovrà presentare uno speciale stato autentico di servizio, nel quale sieno altresì indicati il montare annuo, o la decorrenza dei singoli stipendi; e sia fatta esplicita dichiarazione circa le eventuali interruzioni verificatesi nel servizio stesso.

Uguale stato autentico di servizio dovrà essere prodotto dall'impiegato che per disposizione di legge sia passato dal servizio di una provincia, di un comune o di un ente o corpo morale a servizio dello Stato.

Art. 80.

Gli ufficiali che passano dalla posizione ausiliaria a quella di riposo, presenteranno per regola generale la sola istanza ed il decreto della pensione già loro liquidata, come pure i decreti di chiamata in servizio effettivo e di ritorno nella posizione ausiliaria, quando fossero rimasti in attività più di sei mesi continui.

Art. 81.

Per i militari di truppa, il comandante di corpo, avuta partecipazione dal ministero del collocamento a riposo o in riforma di un militare, trasmetterà al ministero l'istanza per la liquidazione della pensione, conforme all'articolo 76 del presente regolamento, ed una dichiarazione dalla quale risultino la data precisa della cessazione dal servizio, e l'ultimo assegno di cui il militare fu provveduto.

Per gli effetti dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sulle pensioni, l'alloggio in natura che riceve il militare di truppa del regio esercito, è computato per tutti indistintamente in ragione di lire sessanta annue in aggiunta all'assegno.

Art. 82.

Agli impiegati civili, non dipendenti dai ministeri della guerra e della marina, saranno consegnati a cura delle competenti amministrazioni, la copia od estratto del decreto di cessazione dal servizio e lo stato autentico di servizio di cui al n. 4 dell'articolo 77 del presente regolamento. Sarà inoltre restituito l'atto di nascita che fosse stato presentato con la domanda di collocamento a riposo.

Art. 83.

Le copie dei decreti che fecero cessare dal servizio i militari e gli impiegati civili dei ministeri della guerra e della marina, e degli uffici dipendenti, saranno unite alle istanze a cura del ministero competente.

Art. 84.

I decreti e gli altri titoli relativi alla carriera debbono essere presentati alla Corte di conti in originale, o nelle copie od estratti conformi rilasciati dalle rispettive amministrazioni: e gli stessi saranno poi restituiti alle parti interessate, secondo il disposto dell'articolo 126 del presente regolamento.

Possono però essere anche presentate copie di detti decreti e titoli, debitamente autenticate.

Art. 85.

Nel caso di riabilitazione del condannato, di cui all'articolo 185 del testo unico delle leggi sulle pensioni, che non avesse ottenuto la liquidazione della pensione, dell'assegno o dell'indennità, dovrà unirsi alla istanza il decreto di riabilitazione, insieme agli altri documenti richiesti dal presente regolamento.

CAPO II.
Delle domande delle famiglie degli impiegati civili e dei militari

SEZIONE I. — *Delle domande di trattamento ordinario.*

Art. 86.

Le vedove e gli orfani degli impiegati civili e dei militari, morti in servizio o pensionati, presenteranno al segretariato generale della Corte dei conti l'istanza per la liquidazione della pensione, assegno, o indennità che possa loro spettare ai termini di legge, o direttamente, o per mezzo dell'amministrazione da cui dipendeva il rispettivo marito o padre, od anche per mezzo della prefettura o sottoprefettura del luogo ove dimorano.

I Ministeri a richiesta della Corte dei conti forniranno le notizie e i documenti necessari che fossero in loro possesso, per l'accertamento del diritto a pensione dei richiedenti.

Art. 87.

Le vedove degli impiegati civili e dei militari morti in effettivo servizio, in disponibilità o in aspettativa, dovranno unire alla domanda i seguenti documenti:

1° il proprio atto di nascita;

2° l'atto di nascita del marito;

3° l'atto di matrimonio;

4° l'atto di morte del marito;

5° un atto giudiziale di notorietà, od anche un certificato municipale, dal quale risulti se fu o meno pronunciata contro l'istante, per sua colpa, sentenza di separazione di corpo, e, quando fosse stata pronunciata, se fu resa definitiva, ed inoltre se i coniugi convissero insieme nell'ultimo periodo di vita del marito;

6° altro simile certificato, che può anche essere unito al precedente, dal quale risulti lo stato della famiglia lasciata dal defunto, compresi i figli di precedente matrimonio, e se la madre conviva o meno coi figli, e rechi inoltre la data della nascita di ogni singola persona, e per ciascuna figlia, se sia nubile o maritata;

7° lo stato autentico dei servizi, o copia della matricola militare, che può richiedersi dagli interessati al ministero competente ovvero al comandante del corpo;

8° i titoli relativi alla carriera, indicati al n. 3 dell'art. 78, se trattasi della vedova di un impiegato civile o di un'ufficiale: o la dichiarazione di cui all'art. 81, se trattasi della vedova di un militare di truppa.

Art. 88.

Le vedove degli impiegati civili e dei militari già pensionati, od in posizione ausiliaria, dovranno unire alla domanda di riversibilità di pensione i documenti accennati ai numeri 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo precedente, e la copia del decreto o titolo di concessione della pensione goduta dal marito.

Qualora la vedova non sia in grado di presentare quest'ultimo documento, potrà procurarsi un certificato equivalente o dalla delegazione del tesoro, o dall'ufficio incaricato del pagamento della pensione al marito.

Art. 89.

Gli orfani d'impiegato civile o di militare morto in servizio, privi anche di madre, ai documenti accennati ai numeri 2, 3, 4, 6, 7 e 8 dell'art. 87, aggiungeranno l'atto di morte della madre e gli atti di loro nascita.

Art. 90.

Gli orfani d'impiegato civile o di militare pensionato, e di madre premorta al marito, uniranno alle loro dimande di riversibilità di pensione i documenti indicati ai numeri 3, 4 e 6 del citato articolo 87, nonchè l'atto di morte della madre, gli atti di loro nascita, ed il titolo di concessione, o certificato equivalente, della pensione del padre.

Art. 91.

Gli orfani di madre già provveduta di pensione presenteranno

gli atti di loro nascita, quello di morte della madre, la situazione di famiglia al giorno della morte della genitrice, ed il titolo di concessione, o certificato equivalente della pensione della madre.

Art. 92.

Quando sia stata pronunciata definitiva separazione di corpo contro la madre, o sia avvenuto il passaggio di lei ad altre nozze, gli orfani, in aggiunta ai documenti enumerati agli articoli precedenti, presenteranno copia autentica dell'atto di separazione o dell'atto del nuovo matrimonio.

Art. 93.

Quando i figli, sia dell'ultimo o di precedente matrimonio dell'impiegato civile o del militare, non convivessero con la vedova per ottenere la quota di pensione ad essi spettante a' termini di legge, dovranno presentarne alla Corte dei conti regolare domanda, producendo un atto giudiziale di notorietà, o un certificato municipale, comprovante che vivono separati dalla madre o madrigna.

Uguale domanda dovranno produrre i figli od figliastri che si separassero dalla vedova posteriormente alla concessione della pensione, ma in questo caso dal documento sopraddetto dovrà risultare il giorno in cui avvenne la separazione.

Art. 94.

Alle domande delle vedove e degli orfani dei militari morti in effettivo servizio o in pensione, si dovrà pure unire copia autentica del permesso di matrimonio, o della dichiarazione d'indulto accordato al marito o padre rispettivo, salvo che il matrimonio sia stato contratto in tempo in cui lo sposo non fosse tenuto a chiedere l'autorizzazione, ovvero sia applicabile ai richiedenti il disposto degli articoli 126 a 129 del testo unico delle leggi sulle pensioni.

Art. 95.

Le vedove e gli orfani cui fosse applicabile il disposto degli articoli 117 e 118 del testo unico delle leggi sulle pensioni, dovranno pure presentare un certificato comprovante i rilasci eseguiti dal loro rispettivo marito o padre.

Art. 96.

La moglie, ed in mancanza di essa, i figli minorenni e le figlie minorenni, purchè nubili, di un assente, per conseguire temporaneamente la riversibilità degli assegni già concessi, o che avrebbero potuto competere al rispettivo marito o padre per i servizi resi, dovranno presentare i documenti di cui agli articoli precedenti.

In luogo dell'atto di morte, dovrà presentarsi copia autentica della sentenza, divenuta esecutoria, pronunziata dal competente tribunale, in conformità delle disposizioni del titolo III del Codice civile, con la quale fu dichiarata l'assenza.

Qualora successivamente fosse constatata la morte, dovrà presentarsi nuova istanza per il conseguimento della pensione definitiva, unendo alla medesima copia dell'atto di morte.

Art. 97.

La moglie ed i figli dell'impiegato civile e del militare, in effettivo servizio o in pensione, che per effetto di condanna penale abbia perduto il diritto a pensione o il godimento della stessa, o che si trovi sospeso dall'esercizio di questi diritti, oltre i documenti indicati pei singoli casi dagli articoli precedenti, dovranno anche presentare copia autentica della sentenza di condanna, sulla quale sarà altresì indicato se la medesima sia passata in giudicato.

SEZIONE II. — *Delle domande di trattamento privilegiato.*

Art. 98.

Quando le domande siano motivate dalla morte di un impiegato civile o di un militare, attribuita a causa di servizio, saranno alle stesse unite, secondo i casi, i documenti di cui alla sezione precedente, ed il ministero farà procedere all'accertamento dei fatti pei quali s'invoca pensione privilegiata.

L'autorità civile o militare, cui sia dal ministero commesso di raccogliere le prove della morte di un impiegato civile o di un militare avvenuta in servizio comandato, ovvero in conseguenza di ferite, lesioni od infermità dipendenti da causa di servizio, seguirà nell'adempimento del suo mandato le norme tracciate dai seguenti articoli.

Art. 99.

La morte avvenuta in servizio comandato o per effetto di ferite, lesioni od infermità contratte per causa di servizio sarà provata:

a) coi rapporti ufficiali, processi verbali, estratti dal registro dei disgraziati accidenti, o dichiarazioni che fossero state compilate per debito d'ufficio, ovvero con atti d'inchiesta, da cui risultino la data, il luogo e le circostanze dei fatti;

b) con certificati d'ufficiali di sanità civili o militari, ed in mancanza di questi con attestazioni di autorità o con atti di inchiesta, comprovanti come il fatto allegato sia stato causa diretta della morte, o dell'infermità, cui dovette soccombere l'impiegato civile od il militare.

Art. 100.

La morte avvenuta per effetto di malattie epidemico-infettive, contagiose o endemiche, sarà provata:

a) con un certificato dell'autorità civile o militare del luogo dove avvenne la morte, dal quale consti che in quel tempo dominava ivi la malattia cui viene attribuita la morte;

b) con un certificato del capo di servizio o comandante di corpo da cui consti che l'impiegato civile o il militare dovette per causa di servizio assoggettarsi in modo eccezionale all'influenza di tale malattia;

c) con un certificato del direttore dell'ospedale dove l'impiegato civile o il militare fu ricoverato, ovvero del sanitario che ne ebbe la cura, da cui consti che fu vittima della suddetta malattia.

Ove non fosse possibile procurarsi il certificato dell'ufficiale di sanità, vi supplirà l'autorità civile o militare del luogo, con una inchiesta.

Art. 101.

Se la morte, per le cause di cui all'articolo precedente, fosse avvenuta a bordo d'una nave dello Stato, sarà giustificata:

a) da un attestato del comandante della nave, da cui risulti che al tempo della morte dominava a bordo la malattia, e che la persona defunta dovesse per ragioni di servizio subirne l'influenza:

b) da un estratto del gran giornale di bordo;

c) da un certificato dell'ufficiale di sanità che avrà curato l'infermo e da cui risulti che tale malattia ne ha cagionata la morte.

Alla mancanza di questo certificato, potrà supplirsi con atti d'inchiesta, analogamente a quanto è prescritto dal precedente articolo.

Art. 102.

Nei certificati sanitari riguardanti impiegati civili o militari morti per effetto di malattie epidemico-infettive, contagiose, o endemiche, di cui ai precedenti articoli 100 e 101, i medici dovranno:

1° descrivere accuratamente la malattia, indicando tutti i sintomi che la caratterizzano, e designandola col nome sotto il quale è volgarmente più conosciuta;

2° determinarne l'origine, l'andamento, la durata, la continuità e l'esito.

Art. 103.

La morte avvenuta in battaglia od in navigazione, dovrà essere provata nei modi prescritti per accertare tali avvenimenti in ordine allo stato civile.

Art. 104.

Il ministero, sentita la direzione di sanità del regno o l'ispet-

torato di sanità militare competente, a seconda dei casi, rimetterà gli atti alla Corte dei conti per le sue deliberazioni.

Se però la morte dell'impiegato civile o del militare sia provata in modo di rendere superfluo ogni giudizio di periti sanitari, il ministero potrà astenersi dal chiedere il suddetto parere finale, salvo a provocarlo ove la Corte dei conti lo ritenesse necessario.

Art. 105.

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili alle vedove ed agli orfani contemplati agli articoli 112 e 113 del testo unico delle leggi sulle pensioni: avvertendo che alle domande delle vedove dovranno essere allegati gli atti di nascita dei figli minorenni, e delle figlie nubili minorenni.

SEZIONE III. — *Delle domande dei genitori, dei fratelli, e delle sorelle dei militari.*

Art. 106.

Per l'accertamento del diritto a pensione dei genitori e dei fratelli e sorelle di militari, morti per causa di servizio, si seguiranno le stesse norme stabilite dalla sezione precedente.

Art. 107.

Il genitore del militare dovrà unire alla domanda di liquidazione di pensione i seguenti documenti:

1° il proprio atto di nascita;

2° l'atto di nascita del figlio defunto;

3° l'atto di matrimonio dei genitori del defunto;

4° l'atto di morte del militare;

5° una dichiarazione della giunta municipale da cui risulti che il defunto era l'unico sostegno del richiedente;

6° un giudiziale atto di notorietà, o un certificato municipale, comprovante la situazione della famiglia del richiedente al giorno della morte del militare, che comprenda anche i figli non conviventi col padre o colla madre, e colla data di nascita di ciascun membro, e per ciascuna figlia, se sia nubile o maritata;

7° altro simile certificato comprovante che il militare stesso non lasciò vedova o figli, e se la richiedente è la madre, che essa si trova tuttora in stato vedovile;

8° gli atti di nascita dei figli maschi superstiti;

9° il certificato medico di cecità o l'atto di morte dell'altro coniuge quando ne sia il caso;

10° la matricola o stato di servizio del militare, da rilasciarsi dal corpo;

11° i titoli relativi alla carriera accennati al n. 3 dell'articolo 77 se il militare defunto aveva grado d'ufficiale, o la dichiarazione degli assegni, di cui all'articolo 81 del presente regolamento, se apparteneva alla truppa.

Art. 108.

I fratelli e le sorelle nubili minorenni del militare defunto, orfani di entrambi i genitori, dovranno presentare a corredo della domanda di pensione i documenti accennati ai numeri 1 a 7, 10 e 11 dell'articolo precedente, e gli atti di morte dei genitori.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER TALUNI CORPI ARMATI E PER GLI OPERAI DELLA GUERRA E MARINA

CAPO I.

Corpi armati

Art. 109.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono applicabili agli agenti appartenenti a speciali corpi armati, di cui al titolo V del testo unico delle leggi sulle pensioni, applicandosi ai medesimi, secondo il grado rispettivo, le norme stabilite per gli ufficiali, ovvero quelle per i militari di truppa, e parimenti lo saranno alle loro famiglie.

Art. 110.

Saranno obbligati a presentare il permesso di matrimonio le vedove e gli orfani degli agenti appartenenti a corpi armati, i cui regolamenti speciali vietano a coloro che ne fanno parte di contrarre matrimonio senza il superiore consenso.

CAPO II.

Operai borghesi

Art. 111.

Per gli operai borghesi della guerra, e per gli operai permanenti e lavoranti avventizi di marina di cui al titolo V, capo II, del testo unico delle leggi sulle pensioni, dovranno osservarsi le disposizioni per i militari di truppa e le loro famiglie, in quanto sieno ad essi applicabili, e colle avvertenze di cui agli articoli seguenti.

Art. 112.

Nelle visite sanitarie l'idoneità degli operai deve essere giudicata in rapporto alla specialità del loro servizio. A tal fine, agli altri documenti da consegnarsi all'autorità sanitaria, deve unirsi la dichiarazione del direttore dello stabilimento o dei lavori, comprovante esplicitamente che l'individuo è inabile a proseguire il servizio nella specialità cui è assegnato.

Art. 113.

Per notificare la data di cessazione dal servizio e la paga, giusta l'articolo 82 del presente regolamento, le direzioni degli stabilimenti o dei lavori, compileranno apposita dichiarazione dalla quale risulti:

1° la data precisa in cui l'operaio cessò dal servizio, cioè l'ultimo giorno pel quale gli fu corrisposta la paga, o il sussidio giornaliero, in caso di malattia;

2° l'ammontare dell'ultima sua paga giornaliera, da calcolarsi, per gli operai borghesi della guerra, nel modo indicato all'articolo 161 del testo unico delle leggi sulle pensioni.

Art. 114.

Quando trattasi di operai di marina, o di operai della guerra che si trovassero compresi all'atto del collocamento a riposo nella categoria *A* della tabella VI annessa al testo unico delle leggi sulle pensioni, si dovranno pure indicare nella suddetta dichiarazione tutte le paghe da essi godute negli ultimi dodici anni di servizio effettivo.

Art. 115.

Gli orfani ai quali fosse applicabile l'articolo 169 del testo unico delle leggi sulle pensioni, dovranno presentare l'atto di morte del padre, e un atto giudiziale di notorietà o certificato municipale comprovante che non hanno diritto a pensione a carico dello Stato, per i servizi del padre.

TITOLO VII.

DELLA LIQUIDAZIONE E DEL PAGAMENTO DELLE PENSIONI

CAPO I.

Della liquidazione delle pensioni

Art. 116.

Nel segretariato generale della Corte dei conti sarà tenuto registro delle istanze che verranno presentate o trasmesse alla Corte per liquidazione di pensioni, assegni ed indennità.

Art. 117.

Richiesti alla parte interessata o alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti che occorrono, sarà compilato negli uffici della Corte un progetto di liquidazione.

Le richieste di documenti o di notizie alle parti si potranno fare per mezzo delle autorità competenti, e qualora ne facciano domanda espressa, anche direttamente, a loro spese, ai termini dell'art. 1° della legge 12 giugno 1890, n. 6889, e del regio decreto 30 novembre 1890, n. 7302.

Art. 118.

Il presidente della sezione destinerà un consigliere relatore sopra ciascun progetto di liquidazione.

Sarà fatta comunicazione al procuratore generale presso la Corte stessa del progetto di liquidazione con l'istanza della parte, e gli altri documenti tutti che vi sono a corredo.

Art. 119.

Le parti potranno presentare o far presentare alla Corte memorie od altri documenti in appoggio alle loro istanze, e ne sarà fatta comunicazione al procuratore generale.

Art. 120.

Sarà comunicato al procuratore generale il risultato delle ulteriori istruzioni o indagini che fossero ordinate dalla Corte.

Art. 121.

Il procuratore generale, restituirà gli atti alla sezione, unendo al progetto di liquidazione le sue conclusioni scritte.

Art. 122.

Nel giorno fissato, la sezione, sentito il rapporto del consigliere relatore, darà la sua deliberazione amministrativa, in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale.

Art. 123.

Quando la Corte deliberi non competere pensione alcuna, la deliberazione motivata della sezione sarà firmata dal presidente e dal segretario generale, ed una copia conforme di essa sarà comunicata alla parte, col mezzo della pretura competente, nelle forme prescritte dall'art. 127 del presente regolamento.

Art. 124.

Saranno comunicate al procuratore generale le deliberazioni difformi dalle sue conclusioni.

Art. 125.

In conformità della deliberazione della Corte sul progetto di liquidazione, sarà dato da essa il decreto che assegna la pensione.

Il decreto conterrà il numero d'ordine, il cognome, nome, la data ed il luogo di nascita, la qualità del pensionato, la legge applicata, il montare in cifra ed in lettere, la decorrenza e la durata della pensione. Conterrà anche l'indicazione dei servizi valutati e di quelli esclusi, come pure i motivi pei quali non venne accolta in qualche parte la domanda. Infine dovrà risultare il ministero a carico del quale deve imputarsi la pensione, l'assegno, o l'indennità; come pure dovrà indicarsi se si tratta di pensione di diritto, di autorità, ovvero di riversibilità.

Il decreto sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario generale.

Art. 126.

L'originale del decreto che assegna la pensione sarà conservato nel segretariato generale della Corte dei conti, e nello stesso si conserveranno pure gli originali delle deliberazioni negative, di cui all'articolo 123.

Una copia conforme dei decreti di concessione sarà trasmessa al ministero del tesoro per i provvedimenti di sua competenza.

Un'altra simile copia sarà comunicata, a mezzo della pretura, alla parte, nelle forme prescritte dall'articolo seguente, ed alla medesima, saranno restituiti i documenti da essa presentati, ad eccezione degli atti di stato civile e degli stati di servizio, che devono restare a corredo degli atti di liquidazione.

Nel caso però di deliberazione in tutto o parzialmente negativa, la restituzione dei documenti avrà luogo trascorso il termine utile per il ricorso alle sezioni riunite della Corte dei conti, di cui all'art. 131 del presente regolamento.

Art. 127.

Le preture faranno eseguire gratuitamente la consegna delle deliberazioni e dei decreti della Corte, in uno ai relativi documenti, per mezzo degli uscieri giudiziari, da esse dipendenti.

L'usciere estenderà referto della notificazione eseguita e ne consegnerà copia alla parte a cui la notificazione è fatta. L'originale del referto, munito di bollo e del *visto* del pretore, sarà, per mezzo del pretore medesimo, trasmesso alla Corte dei conti.

Il referto deve contenere le indicazioni seguenti:

1° data in tutte lettere e luogo in cui segue la notificazione;

2° nome e cognome dell'usciere con l'indicazione dell'autorità giudiziaria a cui è addetto;

3° nome, cognome, qualità della persona a cui è fatta la notificazione;

4° data e numero del provvedimento notificato;

5° cifra e decorrenza della pensione, o cifra dell'indennità portata dal decreto notificato, o dispositivo della deliberazione che sia in tutto o in parte contraria alla domanda;

6° nome della persona a cui l'atto viene consegnato;

7° sottoscrizione dell'usciere.

Art. 128.

Qualora dall'istanza non risultasse il mandamento nella cui giurisdizione è compreso il luogo di residenza della parte, la trasmissione delle deliberazioni, dei decreti e dei documenti, ove ne sia il caso, sarà fatta alla prefettura o sottoprefettura che provvederà per la consegna, a mezzo della pretura, nel modo indicato nell'articolo precedente.

Art. 129.

Qualora la pensione, l'assegno o l'indennità vada ripartito fra lo Stato ed altro ente o corpo morale, sarà comunicato anche a questo, per ogni effetto di legge, una copia del relativo decreto di concessione, nel modo indicato all'articolo 127 del presente regolamento.

Art. 130.

Il procuratore generale della Corte dei conti curerà che gli elenchi delle pensioni, assegni e indennità, concessi dalla Corte medesima, siano pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Art. 131.

I ricorsi contro la liquidazione delle pensioni o contro le deliberazioni negative, devono presentarsi, giusta la legge 26 luglio 1868, n. 4516, direttamente alla Corte dei conti, nel termine di novanta giorni, a decorrere da quello in cui avviene la consegna della deliberazione o del decreto impugnato. Questo termine decorre per il Procuratore generale dalla data della deliberazione della Corte.

Il procedimento in caso di ricorso è stabilito dal regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1862, n. 884, modificato dal regio decreto 12 maggio 1864, n. 1777.

Quando il reclamo sia diretto contro una deliberazione della sezione liquidatrice, nella quale, oltre allo Stato, siano interessati provincie, comuni, od altri enti, il reclamo, le risposte e le domande che da ciascuno di essi venissero presentati, non meno che le conclusioni scritte del Procuratore generale, dovranno essere notificati a tutti gli altri interessati, ed a tutti dovrà pure notificarsi il decreto con cui viene fissata l'udienza per la discussione della causa.

Art. 132.

Nei ricorsi per revocazione contro le decisioni della Corte, in sezioni unite, sarà seguito il procedimento indicato nel titolo I, capitolo IV, del regio decreto 5 ottobre 1862, n. 884.

Art. 133.

A coloro che sono ammessi a far liquidare pensioni od assegni a carico dello Stato, si potrà accordare dal ministero del tesoro, sulla proposta del Procuratore generale presso la Corte dei conti, nell'intervallo di tempo occorrenti alla liquidazione, un acconto mensile temporaneo da imputarsi sul trattamento definitivo che sarà loro dovuto.

Coloro che vorranno ottenere quest'acconto dovranno farne espressa domanda al segretariato generale della Corte dei conti, che proporrà l'entità dell'acconto mensile, il quale non potrà in

nessun caso eccedere i due terzi dell' importo della pensione o dell'assegno presumibilmente dovuto.

Art. 134.

Le pensioni e le indennità che competono agli impiegati retribuiti ad aggio od alle loro vedove o figli, potranno essere provvisoriamente liquidate nel caso in cui la cessazione dal servizio degli impiegati stessi avvenga durante il corso di un esercizio finanziario, sulla media degli aggi riscossi negli esercizi precedenti.

In questo caso però sarà attribuita soltanto una parte della pensione o indennità nella misura di non più di cinque sesti del montare della somma risultante dalla liquidazione.

Si provvederà poi alla liquidazione definitiva quando sia accertato il montare dell'aggio spettante per l'ultimo periodo di gestione.

Art. 135.

I militari ammessi a far liquidare pensione od assegno, i quali desiderano ricevere acconti mensili, potranno farne apposita domanda, nella quale sia ripetuta l' indicazione del domicilio.

Le domande di acconto degli ufficiali verranno trasmesse al ministero della guerra o della marina insieme colla domanda di liquidazione di pensione, quelle dei militari di truppa colla dichiarazione di cessazione dal servizio e degli assegni.

Potrà anche tener luogo della domanda una semplice comunicazione dell'autorità militare incaricata della trasmissione dei documenti.

CAPO II.

Degli atti e documenti per uso di pensione.

Art. 136.

A tenore dell'articolo 20, n. 32, del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo in data 13 settembre 1874, n. 2077, le domande di collocamento a riposo e in riforma, e quelle di liquidazione di pensioni, assegni e indennità, devono essere scritte su carta da bollo da una lira.

Invece i documenti, che si uniscono alle domande suddette, sono esenti da tassa di bollo, ai sensi dell'articolo 21, n. 26 della stessa legge.

Art. 137.

Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte, devono essere legalizzati dal presidente del tribunale civile, se sono rilasciati dai municipi, e dalle curie vescovili, rispettive, se rilasciati dalle autorità parrocchiali.

Art. 138.

Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte devono essere prodotti per copia autentica o per estratto dagli originali registri dello stato civile.

Non sono ammessi come equipollenti i certificati desunti dai registri di anagrafe.

Art. 139.

I certificati municipali, di cui all'articolo 87, numeri 5 e 6, ai numeri 6 e 7 dell'articolo 107, ed all'articolo 115 del presente regolamento, saranno redatti secondo le risultanze dei registri dello stato civile e di anagrafe, e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

Art. 140.

La legalizzazione degli atti di cui agli articoli precedenti sarà eseguita gratuitamente nei casi contemplati al n. 44 della tabella annessa al testo unico delle leggi sulle tasse per le concessioni governative e gli atti amministrativi, approvato con regio decreto 13 settembre 1874, n. 2086.

Gli atti provenienti dall'estero, anche se non soggetti al bollo, debbono però essere legalizzati, giusta il n. 43 della suddetta tabella.

Art. 141.

Alla mancanza di documenti originali comprovanti le nomine conseguite ed i servizi prestati, non si può supplire con attestazioni private.

Si ammetterà la presentazione dei documenti equipollenti quando per qualsiasi causa sia reso materialmente impossibile di ottenere la copia autentica dei documenzi originali.

CAPO III.

Del pagamento delle pensioni

Art. 142.

Nel caso della riduzione di pensione previsto dall'ultimo alinea dell'articolo 184 del testo unico delle leggi sulle pensioni, un terzo della somma disponibile verrà pagata al titolare, ed i due terzi rimanenti saranno devoluti a titolo di alimenti alla moglie, dalla quale non sia separato con sentenza divenuta irrevocabile, ovvero alle figlie nubili o maschi minorenni, a carico di esso.

Qualora gli aventi diritto all'assegno alimentare superassero il numero di tre, la quota ad essi devoluta sulla somma disponibile, sarà portata ai tre quarti, restando ridotta ad un quarto la quota del titolare.

Nel caso poi che la moglie non convivesse con i figli, l'assegno alimentare sarà fra essi diviso nel modo stabilito all'articolo 106 del testo unico citato.

La ritenuta sulla pensione del condannato, e la concessione dell'assegno alimentare alla famiglia di lui, se del caso, avranno luogo con decreto del ministro del tesoro, registrato alla Corte dei conti.

Art. 143.

Per conseguire la quota di pensione, a titolo d'assegno alimentare, di cui all'articolo precedente, la moglie ovvero i figli del condannato dovranno allegare alla relativa domanda i documenti richiesti per la liquidazione della pensione; ed inoltre la sentenza di condanna.

Art. 144.

Il decreto di riabilitazione dovrà essere unito all'istanza che il pensionato, condannato e poi riabilitato, deve produrre al ministero del tesoro per ottenere il pagamento della indennità già liquidata, o per essere ripristinato nel godimento della pensione di cui era in possesso all'atto della condanna.

Art. 145.

Il pubblico ministero, presso quella corte o tribunale che abbia pronunciato contro un pensionato condanna per alcuno dei reati previsti agli articoli 183 e 184 del testo unico delle leggi sulle pensioni, trasmetterà al ministero del tesoro copia della sentenza di condanna.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro
SIDNEY SONNINO.

Il Numero **CCXXIX** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Regolamento organico in vigore pel Collegio-Convitto « Principe di Napoli » in Assisi, approvato col Nostro decreto del 3 novembre 1894 numero 599;

Veduto il bilancio passivo del Ministero della Pubblica Istruzione, per l'esercizio finanziario 1895-96, approvato con la legge del 1° agosto 1895 n. 461;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È instituita in Assisi, dal 1° ottobre 1895, una scuola normale superiore maschile, che sarà annessa al Collegio-Convitto « Principe di Napoli » e sarà mantenuta secondo le norme veglianti per le scuole normali governative, ferme restando le disposizioni dell'art. 21 del sovracitato Regolamento organico, in quanto all'obbligo al Collegio-Convitto, di versare annualmente nella cassa dello Stato la somma di lire 22700, comprese lire 5000 di concorso del Comune di Assisi per l'istituto tecnico e la scuola normale, ossia pel complemento degli studi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 10 settembre 1895.

UMBERTO.

G. BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

ESERCITO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 19 settembre 1895:

Malacria cav. Nestore, maggiore generale comandante scuola sottufficiali in Caserta, esonerato da tale comando e collocato a disposizione.

Arma dei carabinieri reali.

Con R. decreto del 16 settembre 1895:

Sforzini Giov. Battista, sottotenente legione Torino, promosso tenente e destinato alla tenenza di Ciriè (legione Torino).

Montesperelli Omero, tenente 60 fanteria, trasferito nell'arma e destinato legione Allievi.

Meazza Emilio, sottotenente in aspettativa a Milano, richiamato in servizio e destinato alla sezione di Vigone (legione Torino).

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 18 agosto 1895:

Poetti cav. Corradino, maggiore 49 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Bracci Carlo, tenente 12 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Locatelli Guido, id. 23 id., id. id.

Con R. decreto del 10 settembre 1895:

Calamidà cav. Francesco, colonnello comandante 38 fanteria, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° ottobre 1895.

Avallone Raffaele, capitano in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio a Brescia, ammesso, a datare dal 5 settembre 1895, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado ed arma, come gli ufficiali contemplati dall'art. 11 della legge 25 maggio 1852.

Fantoni Giovanni, tenente id. id. a Rovigo, id. id.

Ostinelli Alfonso, sottotenente id. id. a Como, id. id.

Rivalta Antonio, tenente 2 granatieri, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 19 settembre 1895:

De Stefano Gennaro, tenente ufficiale sostituto istruttore tribunale militare Massaua, esonerato da tale carica, nominato ufficiale sostituto istruttore aggiunto al tribunale militare di Firenze, e destinato al 67 fanteria dal giorno successivo al suo arrivo.

Vianelli Amilcare, tenente contabile corpo coloniale, nominato ufficiale sostituto istruttore nei tribunali militari e destinato al tribunale militare di Massaua.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 16 settembre 1895:

Luserna di Campiglione Enrico, sottotenente reggimento Montebello, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 23 giugno 1895:

Tixon cav. Leonardo, colonnello in disponibilità, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 30 giugno 1895, ed inscritto nella riserva.

Verdinois cav. Giovanni, id. id., id. id.

Arma del genio.

Con Regi decreti del 23 giugno e 10 settembre 1895.

Adinolfi cav. Raffaele, colonnello in disponibilità, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° luglio 1895, ed inscritto nella riserva.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 16 settembre 1895:

Lago cav. Giovanni, maggiore di fanteria, collocato a riposo a sua domanda per anzianità di servizio dal 16 ottobre 1895, ed inscritto nella riserva col grado di tenente colonnello.

Franceschi cav. Antonio, capitano id., collocato a riposo a sua domanda per anzianità di servizio dal 16 ottobre 1895, ed inscritto nella riserva col grado di maggiore.

Cislaghi cav. Giuseppe, id. id., id. id.

Rondo cav. Bonifazio, capitano contabile, collocato a riposo a sua domanda per anzianità di servizio dal 16 ottobre 1895, ed inscritto nella riserva col grado di maggiore contabile.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto del 16 settembre 1895:

Piras Simula Pasquale, sottotenente fanteria, distretto Sassari, accettata la dimissione dal grado.

Garzonio Amerigo, id. id. Milano, id.

I seguenti sergenti sono nominati sottotenenti di complemento fanteria (articolo 1°, lettera *d*, legge 29 giugno 1882 n. 830) con anzianità 1° luglio 1895 e con riserva di stabilire l'ordine della medesima.

Essi sono destinati effettivi al distretto di residenza, gli alpini saranno effettivi al reggimento loro assegnato.

Essi dovranno presentarsi alla sede del reggimento loro fissato il 1° novembre venturo per prestarvi il servizio prescritto dalla circolare n. 100 del corrente anno.

Gavazza Armando, 9 bersaglieri, distretto di residenza Roma, assegnato al reggimento per mobilitazione bersaglieri Roma, pel servizio prescritto bersaglieri Roma.

Lo Spoto Michele, 10 id., id. Napoli, id. id. Napoli, id. id. Roma.

Tumbiolo Ernesto, 57 fanteria, id. Trapani, id. fanteria A. Cuneo, id. fanteria Trapani.

Scapaticci Raffaele, 9 id., id. Barletta, id. id. B. Bari, id. id. B. Napoli.

Dellavalle Edoardo, 6 alpini, id. 5 alpini, id. 5 alpini.

Con R. decreto del 19 settembre 1895:

Bertacchi Apro Giovanni, sottotenente fanteria, distretto Milano, accettata la dimissione dal grado.

Nastasi Antonino, id. bersaglieri id. Cefalù, rimosso dal grado.

MILIZIA MOBILE.

Con R. decreto del 16 settembre 1895:

Marabini Felicissimo, tenente complemento bersaglieri distretto Roma, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 19 settembre 1895:

Micheluzzi Guglielmo, tenente complemento fanteria, distretto Palermo, accettata la dimissione dal grado.

MILIZIA TERRITORIALE

Con R. decreto del 16 settembre 1895:

Zanetti Giuseppe, tenente 7 alpini, battaglione Pieve di Cadore, accettata la dimissione dal grado.

Boccanfuso Michele, id. fanteria, 174 battaglione Firenze, id. id.

Saraceni Alfonso, sottotenente id. 154 id. Chieti, id. id.

I seguenti sottufficiali con più di otto anni di servizio effettivo, sono nominati sottotenenti nella milizia territoriale, arma di fanteria, colla assegnazione a ciascuno di essi indicata.

Fattori Domenico, dimorante a Rieti, 1° reggimento alpini, battaglione Mondovì.

Pugliese Oreste, id. Roma, 210 battaglione Roma.

Battiato Giuseppe, cittadino, dimorante a Catania, nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma di fanteria, 134 battaglione Forlì.

Dovrà presentarsi entro due mesi al comando del 93 fanteria, per compiere il mese di servizio prescritto.

Con R. decreto del 19 settembre 1895:

Santantonio Gaetano, sottotenente fanteria, 305 battaglione Messina, accettata la dimissione del grado.

UFFICIALI DI RISERVA.

Con R. decreto del 16 settembre 1895:

Martini Carlo, tenente cavalleria, distretto Voghera, tolto dai ruoli degli ufficiali di riserva in applicazione dell'articolo 2 del R. Decreto 12 luglio 1888.

IMPIEGATI CIVILI.

Con R. decreto del 16 settembre 1895:

Marianera Giuseppe, archivista di 2ª classe nel Ministero della guerra, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, a datare dal 1° ottobre 1895.

Con R. decreto del 25 settembre 1895:

Miceli Vincenzo, farmacista di 3ª classe ospedale militare Palermo, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 16 settembre 1895:

Castellino cav. Pietro, ragioniere geometra principale del genio di 1ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio dal 16 ottobre 1895.

Con R. decreto del 16 settembre 1895:

Autino cav. Giovanni, capotecnico principale di artiglieria e genio di 2ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio dal 16 ottobre 1895.

MINISTERO DELLA MARINA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:*

Con RR. decreti del 21 luglio e 1° agosto 1895:

De Ferrari Gio. Batta, capitano di porto di 3ª classe, collocato, sulla sua domanda, a riposo per motivi di salute, a datare dal 1° agosto 1895, ed ammesso contemporaneamente a far valere i suoi titoli pel conseguimento di pensione.

Adorno Michele, applicato di porto di 1ª classe a L. 2000, nominato applicato di porto di 1ª classe a L. 2500, a datare dal 1° settembre 1895.

Contessi Umberto, id. id. di 2ª classe a L. 1500, id. di 2ª classe col massimo dello stipendio di L. 2000, id.

D'Afflitto Giulio, ufficiale di porto di 3ª classe, collocato, d'ufficio, in disponibilità, per riduzione di ruolo organico, con l'annuo assegno di L. 1500, pari alla metà dello stipendio di cui è provveduto, a datare dal 1° agosto 1895.

Con R. decreto del 21 agosto 1895:

Corsi Camillo, tenente di vascello, esonerato dalla reggenza della carica di capo sezione nel Ministero della Marina, a decorrere dal giorno 21 agosto 1895.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con decreti in data dal 5 al 29 settembre 1895:

Momigliano cav. Beniamino, segretario amministrativo di 1ª classe negli uffici finanziari direttivi, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° ottobre 1895;

Pesati Emanuele, geometra principale di 2ª classe nel personale degli uffici tecnici di finanza in disponibilità, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, a partire dal 1° luglio 1895;

Russo Edoardo, ingegnere di 1ª classe id. id., id. id., id. id. dal 1° agosto 1895;

Sono accettate, con effetto dal 14 settembre 1895, le dimissioni del dott. Ferruccio Bossoni dallo impiego di vice segretario amministrativo di 4ª classe negli uffici finanziari direttivi;

De Prisco Vincenzo, vice segretario amministrativo di 2ª classe, reggente, negli uffici finanziari direttivi, è dichiarato dimissionario dall'impiego, con effetto dal 24 agosto 1895, per non avere, dopo diffida, riassunto servizio alla scadenza dell'aspettativa che gli fu concessa per motivi di famiglia;

Carugati cav. Luigi, Splendore cav. Giovanni e Bruneri cav. Francesco, intendenti di finanza di 2ª classe, sono trasferiti il primo da Reggio Calabria a Bergamo, il secondo da Cagliari a Reggio Calabria e l'ultimo da Potenza a Caltanissetta;

I sottodescritti segretari capi amministrativi di 1ª classe negli uffici finanziari direttivi sono destinati in missione alla sede per ciascuno di essi indicata, con l'incarico di esercitarvi le funzioni del grado di Intendente di finanza:

Giordana cav. Felice a Catania, Cassaperia cav. Giovanni a Cagliari, Fornasari cav. Demetrio a Campobasso, Ulivieri cav. Francesco a Potenza.

Montemezzo cav. Giovanni Battista, segretario capo amministrativo di 2ª classe negli uffici finanziari direttivi, è trasferito dall'Intendenza di Massa a quella di Verona;

Faga cav. Michele, Dothel cav. Luigi, Beltrami cav. Antonio, Savoldelli-Pedrocchi cav. Italo, Sanguettola cav. Carlo e Sospizio cav. Umberto, segretari capi amministrativi di 3ª classe id., sono trasferiti il primo dall'Intendenza di Bari a quella di Massa, il secondo id. di Palermo id. di Grosseto, il terzo id. di Aquila id. di Mantova, il quarto id. di Palermo id. di Bari, il quinto id. di Caltanissetta id. di Palermo e l'ultimo id. di Mantova id. di Pavia;

Precchia Giovanni, segretario amministrativo di 1ª classe id., è trasferito dall'Intendenza di Campobasso a quella di Catania;

Lalatta Costerboia Aurelio, Rispoli Angelo e Gabitti Ernesto, segretari amministrativi di 2ª classe id., sono trasferiti il primo dall'Intendenza di Pavia a quella di Bologna, il secondo id. di Ancona id. di Salerno, e l'ultimo id. di Cremona id. di Salerno;

Pozzi avv. Ettore, Sordello Gregorio, Granelli Camillo e Manin Federico, id. id. di 3ª classe id., sono trasferiti il primo dall'Intendenza di Potenza a quella di Pavia, il secondo id. di Alessandria id. di Cuneo, il terzo id. di Girgenti id. di Alessandria e l'ultimo id. di Cagliari id. di Ancona;

Fava cav. Cesare, Navarotto cav. Antonio, Intendenti di finanza di 2ª classe, ed Emanueli cav. avv. Augusto, direttore capo divisione amministrativo di 2ª classe nel ministero delle finanze, sono rispettivamente promossi alla classe 1ª, con effetto dal 1° ottobre 1895;

Zolesi cav. Stefano, ufficiale d'ordine di 1ª classe negli uffici finanziari direttivi, è trasferito dall'Intendenza di Parma a quella di Bologna;

Tomatis Giovanni Battista, id. id. di 2ª classe, id., id. id. di Bologna id. di Parma.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Trasferimento di privativa industriale.

Con atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Orange in data 10 dicembre 1894 e registrato a Milano in data 18 luglio 1895 al num. 790, vol. 742, fog. 190, reg. atti privati, colla spesa di L. 36 il sig. Harvey Hayward August a Orange (Stati Uniti d'America) ha ceduto e trasferito, senz'alcuna riserva, alla Harvey Continental Steel Company Limited a Londra, tutti i diritti che gli competono in forza dell'attestato di privativa industriale al medesimo rilasciato in data 18 novembre 1891 pel trovato dal titolo: « Perfezionamenti nella fabbricazione delle corazze. »

L'atto di cessione presentato alla Prefettura di Milano il 27 luglio 1895, fu per gli effetti di cui all'art. 46 della legge 30 ottobre 1859 n. 3731 registrato presso l'Ufficio speciale della proprietà industriale al n. 1455 del registro trasferimenti.

Roma, addì 7 ottobre 1895.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
G. FADIGA.

Trasferimento di privativa industriale.

Con atto di cessione in forma di scrittura privata sottoscritto a Orange in data 10 dicembre 1894 e registrato a Milano in data 18 luglio 1895, al n. 790, vol. 742, fog. 190, reg. atti privati, con la spesa di L. 36 il sig. Harvey Hayward August a Orange (Stati Uniti d'America) ha ceduto e trasferito, senz'alcuna riserva, alla Harvey Continental Steel Company Limited a Londra, tutti i diritti che gli competono in forza dell'attestato di privativa industriale al medesimo rilasciato il 3 marzo 1888, vol. 45, n. 185, per anni *3* a datare dal 31 marzo 1888 e prolungato per altri anni 3, con attestato del 5 gennaio 1894, vol. 69, n. 256, pel trovato dal titolo: « Perfezionamenti nel trattamento dell'acciaio di qualità inferiore ».

L'atto di cessione presentato alla Prefettura di Milano lì 27 luglio 1895, fu per gli effetti di cui all'art. 46 della legge 30 ottobre 1859 n. 3731 registrato presso l'Ufficio speciale della proprietà industriale al n. 1456 del registro trasferimenti.

Roma, addì 7 ottobre 1895.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
G. FADIGA.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Notizie approssimative sul raccolto dell'avena nel 1894 in Italia

Produzione, commercio e consumo dell'avena in Italia nel quinquennio 1890-94.

ANNI	SUPERFICIE coltivata ad avena — Ettari	Ettolitri: Produzione annuale: media per ettaro	Totale	Importazione (1)	Esportazione (1)	Quantità necessaria per la seminagione (2)	Quantità rimasta a disposizione del consumo (3)
1890	453,146	14.78	6,699,032	626,869	5,261	1,132,865	6,187,775
1891	448,338	15.63	7,008,592	407,630	2,783	1,120,845	6,292,591
1892	450,418	13.49	6,074,911	131,217	2,065	1,126,045	5,078,018
1893	457,936	14.01	6,429,760	39,457	12,956	1,144,840	5,311,421
1894	466,154	12.88	6,000,356	42,848	10,978	1,165,385	4,866,841

Nel *Bollettino di notizie agrarie*, n. 16, dell'agosto 1894 furono pubblicate le notizie telegrafiche sul raccolto dell'avena nel 1894 e da queste risultava per tutto il Regno la produzione di ettolitri 5,576,200. Le notizie definitive, che si pubblicano nel presente *Bollettino*, indicano un raccolto di 6,000,356 ettolitri.

Confrontando i risultati di quest'anno con quelli del 1893 si rileva che mentre vi fu un piccolo aumento nel numero degli ettari di terreno dato a questa coltura, vi fu d'altra parte una lievissima diminuzione nel numero degli ettolitri d'avena raccolta.

Si ebbe il maggior raccolto nel *Piemonte*, nella *Lombardia*, nel *Veneto*, nell'*Emilia* e nella *Sicilia*, mentre fu scarso in tutte le altre regioni e oltremodo deficiente nella *Liguria*, causa la siccità prolungata.

Circa il commercio dell'avena coll'estero, come si vede dal prospetto nel quale è inserita l'esportazione nel quinquennio ultimo, essa è in diminuzione, mentre nel 1894 in confronto al 1893 si ebbe un aumento nella importazione.

(1) Le statistiche del commercio di importazione e di esportazione, pubblicate dal Ministero delle finanze, registrano le suddette quantità in quintali; e qui vennero ridotte in ettolitri, calcolando che un ettolitro di avena pesi chilogrammi 46, peso medio risultante per tutto il Regno dalle notizie pubblicate nei *Bollettini di notizie agrarie*, N. XXIV del 1891, XIX del 1893 e da quelle che si contengono nel *Bollettino* presente.

(2) Per calcolare la quantità necessaria alla seminagione si è ritenuto che per ogni ettaro di terreno occorrano in media ettol. 2.50 di avena.

(3) La quantità rimasta a disposizione del consumo è rappresentata dalla produzione aumentata dell'importazione e diminuita dell'esportazione e della quantità necessaria per la seminagione.

Notizie approssimative sul raccolto dell'avena nel 1894 in Italia

CIRCONDARI o DISTRETTI e PROVINCE	SUPERFICIE alla quale si è estesa la coltivazione dell'avena — Ettari	PRODOTTO OTTENUTO in ettolitri		PESO MEDIO di un ettol. di avena (Chilogrammi)
		medio per ettaro	effettivo	
1	2	3	4	5
Alba	36	12.66	456	43
Cuneo	1,456	12.74	18,549	43
Mondovì	297	11.78	3,797	43
Saluzzo	1,307	9.40	12,285	43
Cuneo	**3,096**	**11.33**	**35,087**	**43**
Aosta	122	12.25	1,495	46
Ivrea	207	15.85	3,280	46
Pinerolo	266	10.17	2,707	46
Susa	348	14.10	4,908	46
Torino	1,415	17.91	25,350	40
Torino	**2,358**	**16.00**	**37,740**	**45**
Acqui	64	14.10	903	49
Alessandria	681	25.63	17,454	48
Asti	321	15.93	5,115	45
Casale Monferrato	900	24.21	21,790	47
Novi Ligure	142	9.62	1,367	46
Tortona	312	20.33	6,356	47
Alessandria	**2,420**	**21.89**	**52,985**	**47**
Biella	1,060	13.76	14,591	46
Novara	2,776	23.31	64,696	47
Pallanza	25	2.48	62	48
Varallo	1	16.00	16	50
Vercelli	4,492	22.65	101,736	43
Novara	**8,354**	**21.68**	**181,101**	**47**
Bobbio	30	18.50	555	46
Mortara (Lomellina)	5,532	29.14	161,221	46
Pavia	4,833	27.50	132,908	46
Voghera	199	19.38	3,867	45
Pavia	**10,594**	**28.18**	**298,551**	**46**
Abbiategrasso	1,810	21.00	37,999	46
Gallarate	293	15.72	4,607	46
Lodi	2,304	28.52	65,732	48
Milano	2,243	25.86	58,017	53
Monza	240	22.55	5,412	48
Milano	**6,890**	**24.93**	**171,767**	**48**
Como	146	17.15	2,504	45
Lecco	28	17.68	495	46
Varese	154	10.61	1,634	46
Como	**328**	**14.12**	**4,633**	**46**
Sondrio	**6**	**9.05**	**57**	**55**
Bergamo	68	13.81	939	45
Clusone	4	14.25	57	44
Treviglio	503	23.87	12,007	46
Bergamo	**575**	**22.61**	**13,003**	**45**
Brescia	1,812	14.86	26,935	42
Chiari	373	23.19	8,653	47
Salò	1	20.00	20	46
Verolanuova	1,518	21.70	32,947	45
Brescia	**3,704**	**18.50**	**68,555**	**45**
Casalmaggiore	629	20.89	13,142	45
Crema	1,465	14.36	21,052	45
Cremona	2,198	23.82	52,361	47
Cremona	**4,292**	**20.16**	**86,555**	**45**
Asola	500	9.03	4,517	43
Bozzolo	484	10.18	4,928	47
Canneto sull'Oglio	110	11.55	1,270	46
Castiglione delle Stiviere	50	2.20	110	48
Gonzaga	166	15.55	2,582	49
Mantova	1,570	15.66	24,590	48
Ostiglia	397	21.91	10,288	48
Revere	450	20.16	9,070	45
Sermide	236	22.84	5,391	48
Viadana	919	14.02	12,880	49
Mantova	**4,882**	**15.49**	**75,626**	**47**
Bardolino	52	5.19	271	43
Caprino Veronese	23	8.91	205	44
Cologna Veneta	426	20.70	8,824	45
Isola della Scala	1,165	18.62	21,702	46
Legnago	559	19.91	11,136	46
San Bonifacio	226	16.64	3,762	43
Sanguinetto	569	18.88	10,746	45
San Pietro Incariano	11	7.81	86	46
Tregnago	62	9.17	569	47
Verona	294	18.72	5,506	48
Villafranca di Verona	298	7.84	2,336	43
Verona	**3,685**	**17.67**	**65,143**	**45**
Arzignano	29	15.96	463	44
Asiago	316	10.44	3,307	47
Barbarano	292	20.43	5,966	46
Bassano	12	8.25	99	47
Lonigo	528	23.90	12,623	47
Marostica	115	19.88	2,286	42
Schio	130	12.57	1,636	47
Thiene	135	12.77	1,724	47
Valdagno	24	15.29	367	45
Vicenza	1,191	21.49	25,609	47
Vicenza	**2,772**	**19.51**	**54,080**	**46**

(*Segue*) Notizie approssimative sul raccolto dell'avena nel 1894 in Italia

CIRCONDARI o DISTRETTI e PROVINCE	SUPERFICIE alla quale si è estesa la coltivazione dell'avena — Ettari	PRODOTTO OTTENUTO in ettolitri		PESO MEDIO di un ettol. di avena (Chilogrammi)
		medio per ettaro	effettivo	
1	2	3	4	5
Auronzo	20	10.00	200	45
Belluno	6	11.50	69	46
Feltre	4	9.75	35	43
Longarone	1	14.00	14	39
Pieve di Cadore	2	30.00	60	45
Belluno	**33**	**11.45**	**378**	**44**
Cividale del Friuli	206	16.56	3,411	45
Codroipo	316	13.40	4,235	50
Gemona	31	12.64	392	58
Latisana	1,295	12.09	15,660	47
Maniago	27	13.07	353	42
Palmanova	765	17.00	13,075	43
Pordenone	656	10.40	6 821	48
Sacile	306	12.92	3,954	50
San Daniele del Friuli	229	13.94	3,194	47
San Pietro al Natisone	1	12.00	12	45
San Vito al Tagliamento	485	10.84	5,256	47
Spilimbergo	55	11.76	647	47
Tarcento	32	14.62	468	46
Udine	734	13.83	10,154	47
Udine	**5,138**	**13.14**	**67,632**	**48**
Asolo	107	11.34	1,214	50
Castelfranco Veneto	147	15.60	1,706	42
Conegliano	262	13.06	3,425	49
Montebelluna	108	14.06	1,519	48
Oderzo	797	10.81	8,614	45
Treviso	1,675	18.28	30,618	45
Valdobbiadene	63	9.90	624	48
Vittorio	38	10.18	387	46
Treviso	**3,197**	**15.05**	**48,107**	**47**
Chioggia	1,480	16.85	24,940	48
Dolo	768	18.10	13,904	44
Mestre	518	13.18	6,830	46
Mirano	420	15.00	6,306	46
Portogruaro	1,055	12.05	12,722	45
San Donà di Piave	1,250	14.65	18,320	46
Venezia	**5,491**	**15.12**	**83,022**	**46**
Campo San Piero	483	15.24	7,361	45
Cittadella	285	15.79	4,499	47
Conselve	371	29.81	11,062	45
Este	702	23.28	16,345	46
Monselice	832	29 96	24,924	45
Montagnana	388	26.67	10,349	46
Padova	1,001	18.82	18,844	45
Piove di Sacco	1,524	21.05	32,077	45
Padova	**5,586**	**22.46**	**125,461**	**46**

CIRCONDARI o DISTRETTI e PROVINCE	SUPERFICIE alla quale si è estesa la coltivazione dell'avena — Ettari	PRODOTTO OTTENUTO in ettolitri		PESO MEDIO di un ettol. di avena (Chilogrammi)
		medio per ettaro	effettivo	
1	2	3	4	5
Adria	667	28.49	19,003	45
Ariano nel Polesine	471	15.27	7,194	46
Badia Polesine	149	30.64	4,566	47
Lendinara	161	21.17	3,409	48
Massa Superiore	161	32.06	5,162	47
Occhiobello	247	22.26	5,498	46
Polesella	124	26.08	3,234	45
Rovigo	396	35.92	14,225	41
Rovigo	**2,376**	**26.22**	**62,288**	**48**
Porto Maurizio	86	4.74	428	48
San Remo	1	13.00	13	40
Porto Maurizio	**87**	**5.06**	**441**	**44**
Chiavari	233	1.61	376	45
Genova	45	7.51	338	46
Savona	20	7.50	150	42
Spezia	23	1.21	38	42
Genova	**321**	**2 80**	**902**	**44**
Pontremoli	8	7.98	64	44
Massa e Carrara	**8**	**7.98**	**64**	**44**
Fiorenzuola d'Arda	704	12.25	8,625	45
Piacenza	1,104	18.79	20,747	45
Piacenza	**1,808**	**16.25**	**29,372**	**45**
Borgo San Donnino	1,267	14.45	18,302	47
Borgotaro	23	7.00	170	46
Parma	910	21.13	19,227	44
Parma	**2,200**	**17.14**	**37,699**	**45**
Guastalla	411	11.29	4,619	46
Reggio nell'Emilia	484	13.73	6,651	46
Reggio nell'Emilia	**895**	**12.58**	**11,270**	**46**
Mirandola	614	11.92	7,322	52
Modena	525	10.36	7,443	48
Pavullo nel Frignano	2	58.00	116	40
Modena	**1,141**	**13.04**	**14,881**	**47**

(*Segue*) Notizie approssimative sul raccolto dell'avena nel 1894 in Italia

CIRCONDARI o DISTRETTI e PROVINCE	SUPERFICIE alla quale si è estesa la coltivazione dell'avena — Ettari	PRODOTTO OTTENUTO in ettolitri		PESO MEDIO di un ettol. di avena (Chilogrammi)
		medio per ettaro	effettivo	
1	2	3	4	5
Cento	173	26.91	4,657	45
Comacchio	7,040	28.14	198,127	52
Ferrara	2,395	20.99	50,290	47
Ferrara	**9,608**	**26.34**	**253,074**	**48**
Bologna	1,707	23.16	39,541	46
Imola	508	16.15	8,206	45
Vergato	97	16.42	1,593	47
Bologna	**2,312**	**21.34**	**49,340**	**46**
Faenza	252	15 72	3,938	49
Lugo	701	27.87	19,538	44
Ravenna	2,490	9.52	23,728	43
Ravenna	**3,443**	**13.71**	**47,204**	**44**
Cesena	160	17.47	2,795	43
Forlì	227	15.15	3,438	45
Rimini	4	16.00	64	50
Forlì	**391**	**16.10**	**6,297**	**46**
Pesaro	251	1.82	457	47
Urbino	371	6.31	2,342	46
Pesaro e Urbino	**622**	**4.50**	**2,799**	**46**
Ancona	**83**	**10.74**	**850**	**46**
Camerino	75	10.53	790	47
Macerata	285	17.43	4,967	46
Macerata	**360**	**15.99**	**5,757**	**46**
Ascoli Piceno	476	10.96	5,217	48
Fermo	307	9,31	2,859	48
Ascoli Piceno	**783**	**10.31**	**8,076**	**48**
Foligno	2,644	6.44	17,032	48
Orvieto	357	7.68	2,743	44
Perugia	4,102	6 20	25,440	49
Rieti	1,329	7.94	10,559	45
Spoleto	581	8.72	5,071	46
Terni	917	9.51	8,721	46
Perugia	**9,930**	**7.00**	**69,566**	**46**
Lucca	**761**	**9.76**	**7,426**	**45**
Pisa	5,124	10.73	54,997	42
Volterra	4,453	9.96	44,356	44
Pisa	**9,577**	**10.37**	**99,353**	**43**
Livorno	200	16.00	3,200	46
Livorno	**200**	**16.00**	**3,200**	**46**
Firenze	6,063	10.05	60,712	42
Pistoia	813	6.20	5,037	47
Rocca San Casciano	96	8.21	788	49
San Miniato	1,833	12.11	22,193	45
Firenze	**8,805**	**10.88**	**88,730**	**46**
Arezzo	**3,769**	**11.48**	**43,265**	**47**
Montepulciano	1,659	6.60	10,964	45
Siena	4,154	6.22	25,853	43
Siena	**5,813**	**6.06**	**36,817**	**44**
Grosseto	**6,902**	**9.35**	**64,514**	**44**
Civitavecchia	2,879	17.02	49,071	45
Frosinone	5,849	10.69	62,521	43
Roma	7,135	10.98	78,316	43
Velletri	3,227	14.54	46,924	44
Viterbo	2,857	9.50	27,151	45
Roma	**21,947**	**12.02**	**263,983**	**43**
Penne	306	9.06	2,773	49
Teramo	173	9.74	1,686	50
Teramo	**479**	**9.30**	**4,459**	**50**
Chieti	69	8.40	579	43
Lanciano	341	14.54	4,960	47
Vasto	241	8.44	2,034	46
Chieti	**651**	**11.63**	**7,573**	**45**
Avezzano	75	43.22	3,242	45
Cittaducale	25	12.24	306	42
Solmona	9	32.11	289	32
Aquila degli Abruzzi	**109**	**35.20**	**3,837**	**44**
Campobasso	1,677	9.44	15,838	44
Isernia	1,539	8.47	13,034	43
Larino	4,857	17.99	87,355	43
Campobasso	**8,073**	**14.40**	**116,227**	**43**

(Segue) Notizie approssimative sul raccolto dell'avena nel 1894 in Italia

CIRCONDARI o DISTRETTI e PROVINCE	SUPERFICIE alla quale si è estesa la coltivazione dell'avena — Ettari	PRODOTTO OTTENUTO in ettolitri		PESO MEDIO di un ettol. di avena (Chilogrammi)
		medio per ettaro	effettivo	
1	2	3	4	5
Bovino	8,785	12.19	107,070	46
Foggia	31,031	16.22	505,327	42
San Severo	9,054	18.61	168,500	45
Foggia	**48,870**	**15.98**	**780,897**	**44**
Altamura	15,135	6.27	94,878	45
Bari delle Puglie	8,472	7 47	63,288	46
Barletta	11,984	5.68	68,012	39
Bari delle Puglie	**35,591**	**6.35**	**226,178**	**43**
Brindisi	30,612	10.65	326,251	42
Gallipoli	19,692	8.48	166,969	42
Lecce	13,583	5.09	69,190	40
Taranto	22,098	22.33	228,300	40
Lecce	**86,015**	**9.19**	**790,710**	**41**
Caserta	9,535	15.21	191,990	44
Gaeta	5,367	12.04	104,569	43
Nola	106	28.33	2,601	49
Piedimonte d'Alife	3,796	10.56	46,357	45
Sora	3,500	8.44	22,796	47
Caserta	**22,304**	**16.51**	**338,313**	**45**
Casoria	15	5.34	80	48
Castellammare di Stabia	1	15.00	15	45
Napoli	**16**	**5.94**	**95**	**46**
Benevento	1,303	10 00	13,111	43
Cerreto Sannita	1,376	8.69	11,955	39
San Bartolommeo in Galdo	1,947	6.55	14,183	37
Benevento	**4,626**	**8.48**	**39,249**	**40**
Ariano di Puglia	3,638	5.35	19,463	43
Avellino	151	7.26	1,097	46
Sant'Angelo de' Lombardi	3,050	5.65	19,970	49
Avellino	**6,839**	**5.93**	**40,530**	**46**
Campagna	3,246	6.73	21,837	42
Sala Consilina	482	8.62	4,155	42
Salerno	539	20.20	10,890	44
Vallo della Lucania	664	7.07	4,692	44
Salerno	**4,931**	**8.43**	**41,574**	**43**
Lagonegro	4,265	5.42	23,138	47
Matera	17,487	7.56	132,275	46
Melfi	7,512	15.83	118,976	45
Potenza	6,458	7.22	47,644	45
Potenza	**35·722**	**9.01**	**322,033**	**45**
Castrovillari	7,178	6.81	48,876	46
Cosenza	2,558	14.23	36,408	44
Paola	688	6.15	4,232	45
Rossano	2,407	14.72	35,433	47
Cosenza	**12,831**	**9.74**	**124,949**	**46**
Catanzaro	3,800	8.25	31,382	47
Cotrone	3,485	30.10	101,919	46
Monteleone di Calabria	9,455	14.51	137,272	43
Nicastro	715	11.60	8,300	45
Catanzaro	**17,455**	**16.14**	**281,873**	**45**
Gerace	207	4.97	1,029	43
Palmi	999	8,90	8,899	42
Reggio di Calabria	682	7,04	4,805	48
Reggio di Calabria	**1,888**	**7.80**	**14,733**	**44**
Cefalù	9	4.11	37	46
Corleone	349	17.55	6,027	43
Palermo	771	14.36	11,078	45
Termini Imerese	2,014	15.08	30,387	43
Palermo	**3,143**	**15.12**	**47,529**	**44**
Acireale	10	6.00	60	47
Caltagirone	237	10.30	2,441	47
Catania	206	16.59	3,417	43
Catania	**453**	**13.06**	**5,918**	**45**
Modica	84	7.68	645	47
Noto	152	11.92	1,812	45
Siracusa	106	10.64	1,128	46
Siracusa	**342**	**10.48**	**3,585**	**46**
Caltanissetta	2	24.00	48	42
Piazza Armerina	219	10.53	2,306	47
Terranova	20	17.70	354	45
Caltanissetta	**241**	**11.23**	**2,708**	**45**
Bivona	125	10.71	1,340	46
Girgenti	36	12.94	466	53
Sciacca	246	17.45	4,295	49
Girgenti	**407**	**14.93**	**6,101**	**49**
Alcamo	1,325	21.37	28,314	46
Mazzara	1,460	9.00	13,030	47
Trapani	4,640	11.49	53,290	50
Trapani	**7,425**	**12,74**	**94,634**	**48**

(*Segue*) Notizie approssimative sul raccolto dell'avena nel 1894 in Italia.

PROVINCE e REGIONI AGRARIE	SUPERFICIE alla quale si è estesa la coltivazione dell'avena — Ettari	PRODOTTO OTTENUTO in ettolitri		PESO MEDIO di un ettol. di avena (Chilogrammi)
		medio per ettaro	effettivo	
1	2	3	4	5
Cuneo	3,096	11.33	35,087	43
Torino	2,358	16.00	37,740	45
Alessandria	2,420	21.89	52,985	47
Novara	8,354	21.68	181,101	47
Piemonte	**16,228**	**18.81**	**306,913**	**45**
Pavia	10,594	28.18	298,551	46
Milano	6,890	24.93	171,767	48
Como	328	14.12	4,633	46
Sondrio	6	9.50	57	55
Bergamo	575	22.61	13,003	45
Brescia	3,704	18.50	68,555	45
Cremona	4,292	20.16	86,555	45
Mantova	4,882	15.49	75,626	47
Lombardia	**31,271**	**22.98**	**718,747**	**47**
Verona	3,085	17.67	65,143	45
Vicenza	2,772	19.51	51,080	46
Belluno	33	11.45	378	44
Udine	5,138	13.14	67,632	48
Treviso	3,197	15.05	48,107	47
Venezia	5,491	15.12	83,022	46
Padova	5,586	22.46	125,461	46
Rovigo	2,376	26.22	62,288	46
Veneto	**28,278**	**17.89**	**506,111**	**46**
Porto Maurizio	87	5.06	441	44
Genova	321	2.80	902	44
Massa e Carrara	8	7.98	64	44
Liguria	**416**	**3.38**	**1,407**	**44**
Piacenza	1,808	16.25	29,372	45
Parma	2,200	17.14	37,699	45
Reggio nell'Emilia	895	12.58	11,270	46
Modena	1,141	13.04	14,881	47
Ferrara	9,608	26.34	253,074	48
Bologna	2,312	21.34	49,340	46
Ravenna	3,443	13.71	47,204	44
Forlì	391	16.10	6,297	46
Emilia	**21,798**	**20.60**	**449,137**	**46**
Pesaro	622	4.50	2,799	46
Ancona	83	10.74	850	46
Macerata	360	15.99	5,757	46
Ascoli Piceno	783	10.31	8,076	48
Perugia	9,930	7.00	69,566	46
Marche ed Umbria	**11,778**	**7.39**	**87,048**	**46**
Lucca	761	9.76	7,426	45
Pisa	9,577	10.87	99,353	43
Livorno	200	16.00	3,200	46
Firenze	8,805	10.08	88,730	46
Arezzo	3,769	11.48	43,265	47
Siena	5,813	6.06	36,817	44
Grosseto	6,902	9.35	64,514	44
Toscana	**35,827**	**9.58**	**343,305**	**45**
Lazio (Roma)	**21,947**	**12.02**	**263,983**	**45**
Teramo	479	9.30	4,459	50
Chieti	651	11.63	7,573	45
Aquila degli Abruzzi	109	35.20	3,837	44
Campobasso	8,073	14.40	116,227	43
Foggia	48,870	15.98	780,897	44
Bari	35,591	6.35	226,178	43
Lecce	86,015	9.19	790,710	41
Meridionale adriatica	**179,788**	**10.73**	**1,929,881**	**44**
Caserta	22,304	16.51	368,313	45
Napoli	16	5.94	95	46
Benevento	4,626	8.48	39,249	45
Avellino	6,839	5.93	40,530	46
Salerno	4,931	8.43	41,574	43
Potenza	35,722	9.01	322,033	45
Cosenza	12,831	9.74	124,949	46
Catanzaro	17,455	16.14	281,873	45
Reggio di Calabria	1,888	7.80	14,733	44
Meridionale mediter.	**106,612**	**11.56**	**1,233,349**	**45**
Palermo	3,143	15.12	47,529	44
Catania	453	13.06	5,918	45
Siracusa	342	10.48	3,585	46
Caltanissetta	241	11.23	2,708	45
Girgenti	407	14.99	6,101	49
Trapani	7,425	12.74	94,634	48
Sicilia	**12,011**	**13.36**	**160,475**	**46**

RIASSUNTO delle notizie approssimative sul raccolto dell'avena nel 1894 in Italia

Regione	Superficie (Ettari)	Medio per ettaro	Effettivo	Peso medio
Piemonte	16,228	18.81	306,913	45
Lombardia	31,271	22.98	718,747	47
Veneto	28,278	17.89	506,111	46
Liguria	416	3.38	1,407	44
Emilia	21,798	20.60	449,137	46
Marche ed Umbria	11,778	7.39	87,048	46
Toscana	35,827	9.58	343,305	45
Lazio	21,947	12.02	263,983	45
Meridionale adriatica	179,788	10.73	1,929,881	44
Meridionale mediterranea	106,612	11.56	1,233,349	45
Sicilia	12,011	13.36	160,475	46
REGNO	**466,154**	**12.88**	**6,000,356**	**46**

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Avviso di concorso per esame a due posti di Medico provinciale di 3ª classe

Con decreto ministeriale del 29 volgente è stato aperto un concorso per esame a due posti di Medico provinciale di 3ª classe, coll'annuo stipendio di lire 3500, giusta le norme stabilite dalla legge 22 dicembre 1888, n. 5849, serie 3ª; dal relativo regolamento 9 ottobre 1889, n. 6442 e dal R. decreto 2 febbraio 1890, n. 6630, e sui programmi a questo ultimo decreti annessi.

Per l'ammissione al detto esame devesi presentare al Ministero dell'Interno, a tutto il 15 ottobre, apposita domanda in carta di bollo da L. 1,20, contenente il cognome, il nome, la paternità e il domicilio del concorrente, nonchè una succinta esposizione dei titoli di cui egli è provveduto. Non sarà tenuto conto di quelle istanze che pervenissero al Ministero dopo spirato il detto termine.

Alla istanza debbono essere allegati, sotto pena di esclusione dal concorso:

1° il diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o una copia di esso autenticata;

2° la fede di nascita debitamente legalizzata;

3° un legale attestato di aver compiuto con profitto, dopo la laurea, un corso speciale pratico, di durata non inferiore a quattro mesi, in uno dei laboratori d'igiene dello Stato, firmato pure dal direttore del laboratorio stesso;

4° certificato penale di data recente.

I relativi esami saranno dati entro il mese di novembre prossimo in Roma e nei giorni che verranno notificati agli aspiranti ammessi al concorso.

Gli esami consisteranno in due prove pratiche, due scritte e due orali secondo l'ordine e le norme, nonchè sulle materie indicate nel R. decreto 2 febbraio 1890, n. 6630, ed annessi programmi.

Un'attestazione di perito medico igienista sarà rilasciata a quelli fra i concorrenti che abbiano ottenuta l'idoneità in tutte le prove; per l'effetto del concorso, però, il risultato ottenuto non sarà valido che per i due posti messi a concorso nella presente sessione di esami.

Roma, addì 30 agosto 1895.

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. PAGLIANI.

2

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

È indetto in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione, un pubblico concorso per titoli alla cattedra di lingua tedesca, vacante nel R. Istituto tecnico di Udine, al quale ufficio è annesso il grado di professore reggente di 1ª classe e lo stipendio di L. 2112;

Coloro che intendono prendervi parte debbono presentare apposita istanza in carta bollata da L. 1,20.

I concorrenti dovranno inoltre unire all'istanza:

1° il diploma di abilitazione all'insegnamento della detta disciplina;

2° il certificato di nascita;

3° un attestato medico debitamente autenticato, comprovante la loro sana e robusta costituzione fisica;

4° fedina criminale.

Gli attestati di cui ai numeri 3 e 4 dovranno essere in data posteriore al 31 marzo 1895.

Di tutti i documenti annessi alla istanza dev'esser fatto uno speciale elenco separato.

Sono escluse dal concorso le opere manoscritte.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro i quali al 1° ottobre 1895 avranno superato l'età di 40 anni, salvo se si tratti di persona che già copra un ufficio governativo, che dia diritto a pensione di riposo.

Gli aspiranti al concorso, che già fanno parte del ruolo degli insegnanti addetti agl'Istituti dipendenti da questo Ministero, sono dispensati dal presentare i documenti indicati ai numeri 2, 3 e 4 del presente avviso.

Il tempo utile per la presentazione al Ministero della Pubblica Istruzione (Direzione Generale dell'istruzione secondaria), delle domande d'iscrizione al concorso scade il 15 ottobre 1895.

I concorrenti indicheranno nella dimanda, con la massima esattezza, il loro domicilio, affinchè possano essere loro fatte le comunicazioni occorrenti.

Le domande non conformi alle disposizioni del presente avviso non saranno prese in considerazione.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione,
addì 12 settembre 1895.

Il Ministro
G. BACCELLI.

2

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Telegrafano da Londra alla *Vossische Zeitung* di Berlino, in data 7 ottobre, che l'ambasciatore inglese a Costantinopoli ha avuto un colloquio col granvisir Kiamil pascià. L'ambasciatore avrebbe dichiarato al funzionario turco che il Governo inglese esigeva che la Porta accetti, senza indugio, il piano delle riforme per l'Armenia presentato dalle tre potenze, Francia, Inghilterra e Russia, l'11 maggio scorso e che l'accettazione del progetto di riforma venga tosto reso pubblico mediante un proclama del Sultano. Il rappresentante dell'Inghilterra avrebbe inoltre comunicato al granvisir che Lord Salisbury non è affatto disposto di recedere dalla condotta impostasi. Gli ultimi tumulti ed eccessi non essere che una delle tante conseguenze della politica temporeggiatrice della Porta che l'Inghilterra non può assolutamente tollerare più oltre.

L'ambasciatore, secondo lo stesso telegramma della *Vossische*, ha fatto esprimere al patriarca armeno il suo interessamento per la causa dei suoi compatriotti e gli avrebbe pure comunicato il tenore delle rimostranze che l'Inghilterra, la Russia e la Francia hanno presentato, di comune accordo, alla Porta.

Desta grandissima sensazione, conclude il telegramma, la circostanza che l'ambasciatore inglese non ha dissimulato la sua opinione che gli ultimi tumulti di Costantinopoli furono organizzati da persone che esercitano grande influenza al palazzo del Sultano.

***

Scrivono da Londra al *Journal des Débats:*

Il corpo di spedizione al Chitral è appena ritornato nelle sue guarnigioni e già si tratta di una nuova guerra contro gli Ascianti, ai quali non è bastato, a quanto pare, la lezione data loro, or è qualche anno, da lord Wolseley.

Ed ecco l'Inghilterra con una nuova guerra coloniale sulle braccia. Fa meraviglia il vedere con qual sangue freddo il pubblico inglese viene a sapere queste cose. Un piccolo *entrefilet* nei giornali tra le notizie diverse — ecco tutto. Fra

qualche tempo si apprenderà che il colonnello o generale tal dei tali fu nominato capo della spedizione, poi che è partito e finalmente che è arrivato. Qualche settimana più tardi, aprendo il loro giornale, i sudditi della Regina vengono a sapere che il colonnello X è entrato a Cumassie, che il Sultano Pemprek è stato detronizzato, che al suo posto fu messo un suo fratello od un suo cugino e che il sig. Z è stato nominato residente inglese a Cumassie. Vi saranno molti che non sapranno che l'Inghilterra ha fatto la guerra se non quando verrà a loro cognizione la spesa della spedizione.

In fatti, gli inglesi sono talmente abituati alle piccole guerre coloniali inseparabili dalla possessione di territori africani od asiatici che, quando anche non si spedissero in quei paesi che delle truppe europee, essi riguarderebbero la faccenda come affatto naturale.

Non si può a meno di essere colpiti da questa calma, da questo sangue freddo e dalla fiducia degli inglesi nel loro Governo, qualunque esso sia. Poco loro importa di sapere perchè si è andati al Chitral e perchè si andrà a Cumassie. Se ci si va, dicono essi, è evidente che si hanno delle buone ragioni per andarci. È una cosa semplice; ma non si arriva a queste condizioni d'animo che dopo una lunga pratica delle cose coloniali.

Ciò non vuol dire che il pubblico sia indifferente alle sofferenze, alle fatiche ed alle privazioni dei soldati; ma esso sa che dovunque si intraprendano delle spedizioni, vi hanno degli interessi nazionali in giuoco e delle esistenze in pericolo, e, siccome gli inglesi hanno dei compatriotti in tutti i loro possedimenti, essi riguardano come cosa naturale che si facciano dei sacrifici di uomini e di danaro per proteggerli quando si presenta il caso. Se si arrischia la vita del soldato, egli è per salvare l'esistenza dei sudditi inglesi che sono minacciati.

***

Il *Times* pubblica il resoconto di una conversazione ch'ebbe un suo corrispondente col maresciallo Martinez Campos.

Il maresciallo ha dichiarato al corrispondente che le faccende si presentano ora sotto una miglior luce, ma che le operazioni erano estremamente difficili in causa della natura del paese e perchè i ribelli avevano incominciato una campagna di guerriglie. Le condizioni sanitarie delle truppe essere presentemente buone, ma i soldati avere molto sofferto dalla febbre gialla nella provincia di Santiago.

La questione dell'autonomia incontra, secondo il maresciallo, delle difficoltà serie, però che una frazione del partito autonomista desidera che la colonia rimanga spagnuola avendo pure un proprio governo, mentre l'altra frazione propende per un sistema che condurrebbe alla separazione. Il miglior modo di riescire ad una soluzione sarebbe, secondo il maresciallo, quello di continuare il metodo umanitario attuale verso i ribelli, perdonando a tutti coloro che si arrendano volontariamente.

La ragione per la quale il maresciallo ha chiesto alla metropoli dei rinforzi considerevoli è questa, che oltre le operazioni attive, esso si proporrebbe di occupare militarmente tutto il paese.

La delinquenza italiana in Francia

In un rapporto, pubblicato dal *Bollettino del Ministero degli affari esteri*, il sig. G. Tosti, Regio vice-console a Marsiglia, raccoglie i risultati di un interessante studio da esso compiuto sulla delinquenza nella immigrazione italiana in Francia, risultati che valgono a dileguare molte leggende ed esagerazioni, ad arte gonfiate al di là delle Alpi.

Riproduciamo anzitutto uno specchio esatto e completo delle condanne pronunziate contro italiani in Francia dal 1882 al 1893. Questi dati assolutamente inediti finora, gettano una luce nuova sulla questione in esame:

Anni	Condanne di italiani	Anni	Condanne di italiani
1882	5056	1888	4460
1883	5376	1889	4189
1884	5239	1890	4161
1885	5017	1891	4223
1886	4793	1892	4055
1887	4689	1893	4236

Il fatto messo in evidenza da queste cifre è la quasi costante diminuzione della delinquenza italiana in Francia negli ultimi dodici anni.

Salvo un lieve aumento, verificatosi negli anni 1883 e 1884, il numero delle condanne si abbassa con insignificanti oscillazioni negli anni seguenti fino al 1892-93, in cui appare diminuito all'incirca del quinto rispetto alla cifra assunta come dato iniziale.

Questi elementi, forniti dai registri del *Casier Judiciaire*, attestano la fallacia delle conclusioni alle quali eran venuti, per via d'induzione, alcuni criminalisti francesi e fra gli altri il Bournet, i quali, nel silenzio serbato dalle statistiche sulla nazionalità dei prevenuti, avevano creduto di poter desumere, dalle variazioni verificatesi nel movimento della delinquenza nei dipartimenti, ove appare localizzata la nostra immigrazione, una indicazione sull'influenza perturbatrice dell'elemento italiano. Il peggioramento verificatosi nelle condizioni della delinquenza nei dipartimenti delle Bocche del Rodano, delle Alpi Marittime, delle Basse Alpi e del Varo, veniva, per tal guisa, esclusivamente attribuito alla malefica influenza delle colonie di italiani che vi si raccolgono in numero sempre crescente.

Queste conclusioni trovano ora una smentita solenne nelle cifre. Il fatto rigorosamente accertato, della diminuzione nelle condanne d'italiani, toglie efficacia all'argomento della criminalità, con un aumento dell'immigrazione italiana in alcune regioni della Francia. Poichè è chiaro che il peggioramento verificatosi nelle condizioni della delinquenza, nei quattro dipartimenti in cui si raccoglie il maggior numero d'italiani, non può essere logicamente imputabile all'immigrazione italiana; quando in questa la proporzione dei delinquenti si abbassa con progressione costante. Esso sarà il risultato di un incremento dell'attività criminosa nella stessa popolazione francese di quei dipartimenti, rispondente a quel peggioramento che si manifesta, per segni non dubbi, già da qualche anno nelle condizioni generali della delinquenza in Francia; e sarà effetto dell'influenza perturbatrice di altri elementi stranieri, che si raccolgono sopratutto nel dipartimento delle Bocche del Rodano.

Un singolare contrasto appare inoltre fra la diminuzione dei delitti commessi da italiani in Francia e l'aumento con-

tinuo della nostra immigrazione colà, come risulta dagli ultimi otto censimenti francesi:

Censimento	Italiani resid. in Francia	Censimento	Italiani resid. in Francia
—	—	—	—
1851	63,307	1876	165,313
1861	76,539	1881	210,733
1866	99,624	1886	264,568
1872	112,579	1891	286,042

La spiegazione di tale contrasto va cercata nella natura stessa del fenomeno sociale dell'emigrazione.

Sono note le cause che la determinano. Uno squilibrio nei fattori della produzione per cui, a una esuberante offerta di lavoro risponde, per esiguità di capitale disponibile, una scarsa domanda, provoca l'esodo dei lavoratori disoccupati, costretti da necessità di vita, a cercare, fuori del proprio paese, un impiego rimuneratore della propria attività.

Ora, se per l'accentuarsi di siffatto squilibrio, l'emigrazione aumenta, deve necessariamente, nel tempo stesso, elevarsi il livello medio di moralità della folla emigrante, perchè all'esodo doloroso sono via via sospinti gli elementi sempre migliori della popolazione operaia.

S'intende dunque come e perchè all'aumento interrotto della nostra emigrazione in Francia non potesse corrispondere, nella stessa misura, un aumento nel numero dei delitti commessi da italiani in quel paese. L'accresciuto movimento dell'emigrazione apportava a quelle nostre colonie, non già un incremento di vagabondi e di delinquenti, ma un nuovo contingente di onesti lavoratori.

Sicchè doveva rimanere senza influenza sul movimento della criminalità, che è limitato a quel nucleo di malfattori che ogni paese lascia filtrare dai propri confini per insufficienza di mezzi di prevenzione e di difesa sociale.

Quanto alla diminuzione verificatasi nelle condanne di italiani in Francia, è fatto che unicamente dipende dalla eliminazione graduale di quel torbido fermento di delinquenza che si infiltra, come dicevamo, attraverso le frontiere dei paesi finitimi, per una rigida e severa applicazione delle leggi penali e per tutto un insieme di provvedimenti di polizia, connessi con le recenti disposizioni legislative sugli stranieri, che permettono agevolmente di distinguere l'emigrante operaio dal vagabondo, e di esercitare su queste reclute del delitto una efficace sorveglianza.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. M. il Re di Portogallo arriverà in Roma, con treno speciale ed in forma ufficiale, il mattino del 17 corrente.

Al confine italiano sarà ossequiato da personaggi della Real Casa e da tutti i personali delle due Legazioni portoghesi in Roma.

Per l'arrivo del Re di Portogallo le vie e le piazze, per le quali passerà il corteo Reale nel recarsi al Quirinale, saranno addobbate con pennoni e trofei.

Le truppe della guarnigione presteranno gli onori militari.

La colonia portoghese prepara speciali festeggiamenti.

S. E. il Presidente del Consiglio on. cav. Crispi, ha fatto ritorno stamane in Roma, proveniente da Napoli.

Son pure ritornate in Roma le LL. EE. i Ministri degli Esteri, di Grazia e Giustizia, delle Finanze, dei Lavori Pubblici e delle Poste e Telegrafi, on. barone Blanc, Calenda di Tavani, Boselli, Saracco e M. Ferraris.

Temporali. — Questa notte un furioso uragano ha imperversato non solo a Roma ma in più parti d'Italia, con violenti scariche elettriche.

In Sardegna la bufera è stata violentissima, tanto da interrompere le comunicazioni telegrafiche.

A Napoli ed a Torino il temporale è stato fortissimo.

Nuovo tronco ferroviario. — Domani verrà aperto all'esercizio il tronco mediterraneo Sora-Balsorano della linea che dovrà congiungere la stazione di Rocca-Secca (Roma-Napoli) colla stazione adriatica di Avezzano (Roma-Solmona).

Questo nuovo tronco, che è lungo 12,879 metri e, da Sora, quasi tutto in salita, serpeggia nella fertile vallata del Liri che attraversa due volte su ponti a travatura metallica. Ben cinque gallerie si trovano lungo questo breve tratto, denominate di Marianello, della Selva, del Sasso, l'Artificiale e di Rampucci quest'ultima, che è la maggiore, misura metri 587.

La nuova stazione di Balsorano (prov. di Aquila) è ammessa a tutti indistintamente i servizi viaggiatori e merci.

Inaugurazioni. — Domenica scorsa a Fusignano, presenti S. E. l'on. Rava Sotto Segretario di Stato alle Poste e Telegrafi, il prefetto comm. Serrao e le autorità vennero inaugurati: *Il ricovero dei Vecchi*, istituito per un cospicuo lascito del defunto sig. Vecchi e l'*Asilo infantile* sorto per privata sottoscrizione.

Dopo le inaugurazioni il Sotto Segretario di Stato ed il prefetto visitarono gli stabilimenti e gli uffici pubblici, quindi presero parte ad un banchetto di 80 coperti che riesci nel modo migliore.

Furono inviati alle LL. EE. i Ministri, on. Crispi e Baccelli, due dispacci per ringraziarli della ottenuta largizione di L. 300 ciascuno, comunicata a mezzo di S. E. l'on. Rava.

Marina mercantile. — Ieri il piroscafo *Las Palmas*, della linea La Veloce, giunse a Santos ed il piroscafo *Werra*, del Norddeutsches Lloyd, arrivò a New-York.

Congresso delle Banche popolari. — Il giorno 19 corrente sarà inaugurato, a Bologna, il Congresso delle Banche popolari.

Oltre i rappresentanti delle varie Banche prenderanno parte ai lavori del Congresso gli onorevoli deputati: Frola, Donati, Dari, Arnaboldi, Bonardi, Capruzzi, Carmine, De Amicis, Mussi, Pompili, Pavia, Molmenti, Fili-Astolfone, Luzzatto Ippolito, Martini Ferdinando, Morpurgo, Guerci, Facheris, Lucca Salvatore, Anselmi Alessandro, Martinelli, ed i senatori: Faina Zefferino, Consiglio David, Dini Ulisse.

ESTERO.

I salari in Inghilterra. — Da una recente pubblicazione statistica del Governo inglese sulle condizioni dei salarii delle classi operaie, si rileva che in generale i salarii sono in aumento dal 1886 in poi; però si osservano grandi differenze non solo nelle industrie tra loro diverse, ma anche nella stessa professione, secondo che essa è esercitata in una o in altra parte del regno.

Generalmente i più alti salarii si trovano nell'Inghilterra o nella bassa Irlanda. Le donne sono molto mal pagate e dappertutto meno degli uomini e così le ragazze relativamente ai giovani. Se ci atteniamo alla pubblicazione citata, il servizio domestico è la professione più rimuneratrice per le donne. Più della metà delle cucitrici non guadagnano che dai 10 ai 15 scellini

settimanalmente; un po' più dell'uno per cento fra esse guadagnano 25 scellini e più.

I migliori emolumenti sono ricevuti dagli stampatori e tipografi dei grandi stabilimenti, dagli impiegati dei giornali tanto politici, quanto illustrati. Si calcola che il 37 1\|2 per cento guadagna due sterline per settimana ed anche di più.

Le professioni che richiedono intelligenza sono talvolta meglio pagate in Irlanda che in Inghilterra.

Gli operai dei campi non sembrano partecipare al rialzo generale dei salarii; al contrario questi salarii in certi distretti ribassarono. Nel Wiltshire, dove la media nel 1880-81 era di 12 scellini, non è che di 10. Un fatto che colpisce è che nella Scozia, in cui il suolo è povero ed il clima inclemente, la media dei guadagni del contadino si è elevata a 18 scellini.

Sir Roberto Giffen dà egualmente il prezzo che costano alla nazione i suoi soldati. Un fante 40 ls. all'anno, un cavaliere o artigliere 45. Se si comprende nel numero dei soldati i sotto ufficiali, il costo per persona e per anno diviene 46 per l'infanteria e 52 1/2 per la cavalleria o l'artiglieria.

Nella marina, le spese fatte per il mantenimento fino al rango d'ufficiale, mostrano che il costo per ciascuno è di circa 50 ls. all'anno.

Movimento postale in Inghilterra. — Il direttore generale delle poste e telegrafi inglesi ha pubblicato ora la relazione, intorno ai servizi da lui dipendenti, per l'anno che ebbe termine nel passato mese di marzo.

Secondo quel documento il movimento epistolare raggiunse le cifre di 1,770,900,000 lettere e 312,800,000 cartoline.

Inoltre i libri, le circolari e i campioni furono 57,136,000, e 151,800,000 i giornali. Si spedirono 71,589,064 telegrammi, dei quali 5,937,715 con destinazione per l'estero.

Il movimento dei vaglia fu di lir. st. 568,757,075. Per questo enorme lavoro fu necessaria l'opera di 138,733 impiegati, 58,000 dei quali sono in servizio permanente, e la spesa di lir. sterline 263,700,000, spesa che all'erario pubblico fruttò un guadagno di 60,250,000 delle nostre lire.

Maravigliosi del pari sono i risultati delle Casse postali di risparmio, le quali, al marzo di quest'anno avevano circa 1,500,000 libretti accessi per un valore di lir. st. 1,075,000,000.

Statistica prussiana. — I risultati dell'ultimo censimento professionale in Prussia, sono i seguenti: ci sono 6,644,000 famiglie, in cui si trovano presenti 15,475,000 persone di sesso mascolino, 16,016,000 di sesso femminile. Le coltivazioni agricole erano 3,331,000: 742,000 industrie erano esercitate sia da parecchie persone, sia con l'aiuto delle macchine. La popolazione di Berlino era di 1,615,000 abitanti.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 8. — Il *Times* riproduce l'ultima predica fatta dal Cardinale Vaughan nella Cattedrale di Kensington.

Il Cardinale, enumera le lagnanze del Papato e dei Cattolici; combatte l'ultimo discorso del Presidente del Consiglio, on. Crispi, e conclude colle parole di Pio IX: « Il Papa deve essere Sovrano, oppure prigioniero ».

MADRID, 8. — (*Ufficiale*). — È inesatta la voce corsa di un sinistro avvenuto all'incrociatore *Infante Isabella*.

COSTANTINOPOLI, 8. — Ordinando agli stazionari di ancorarsi dinanzi a Galata, gli Ambasciatori vollero manifestare il loro unanime giudizio sugli avvenimenti degli ultimi giorni e sulla situazione attuale e nello stesso tempo rassicurare i rispettivi connazionali.

È probabile che gli stazionari torneranno presto a Buyukdere ed a Therapia non essendosi rinnovati i disordini, e sembrando giustificata la speranza che la Porta, in seguito ai passi degli Ambasciatori, prenderà prontamente tutti i provvedimenti necessari per creare una situazione assolutamente pacifica.

COSTANTINOPOLI, 8. — Non è finora confermata la voce, che ieri correva insistente, che Kiamil Pascià sarebbe stato sostituito dal suo predecessore, Said Pascià, in seguito alla dimostrazione mussulmana del 5 corr. a Stambul, ed in seguito a manifesti affissi e diretti contro di lui.

Si è rinnovato qualche caso d'insulti contro cristiani, contro persone di altre religioni e contro stranieri.

PARIGI, 8. — La riapertura delle Camere è fissata al 22 corr.

COSTANTINOPOLI, 8. — Risulta dalle osservazioni fatte da medici europei sui morti e sui feriti negli ultimi conflitti tra gli Armeni e la forza pubblica che le ferite furono cagionate da colpi di bastone, di coltello o di zappa, oppure da sassate, e, in casi più rari, da armi da fuoco.

Non si conferma la voce secondo la quale centinaia di morti e di feriti nel sobborgo di Kassem-Pascià sarebbero stati gettati in mare. Finora non furono trovati che due cadaveri vicino alla costa.

Vista l'effervescenza degli animi, persiste il pericolo che nuovi eccessi vengano commessi. Questi non potranno essere evitati che se la Porta applicherà con calma ed energia i provvedimenti opportuni, e se tutti gli interessati sapranno tener conto delle difficoltà che la presente situazione crea alla Porta.

PARIGI, 8. — Un dispaccio ufficiale da Majunga dice che nessuna notizia è stata colà finora ricevuta intorno alla colonna di spedizione comandata dal generale Duchesne. I corrieri indigeni rifiutando tuttora di circolare soli, è probabile che la notizia dell'occupazione di Tananariva non giunga a Tamatava.

BARCELLONA, 8. — Gli studenti hanno rinnovato, oggi, le loro dimostrazioni ed i disordini, in seguito al licenziamento del professor Buen.

COSTANTINOPOLI, 9. — La Nota collettiva diretta il 6 corr. dagli Ambasciatori alla Sublime Porta dice:

« In seguito alla situazione deplorevole che perdura da sei giorni, gli Ambasciatori si occupano delle conseguenze dell'emozione che regna fra la popolazione armena. Voci sparse relativamente ad incendi imminenti allarmano l'intera popolazione. L'eccitazione è aumentata dai provvedimenti contro gli Armeni che non prendono parte al movimento. I rifugiati nelle Chiese non osano lasciarle senza che venga prima garantita la loro sicurezza. Il prolungarsi di questa situazione aumenta l'agitazione e può produrre conflitti permanenti. »

La Nota rimprovera le autorità turche di avere incoraggiato le dimostrazioni invece d'impedirle. La polizia, secondo le deposizioni di testimoni, non aveva la coscienza dei suoi doveri; essa arrestò, senza controllo, persone che non prendevano parte alle dimostrazioni e maltrattò tutti i prigionieri. Alcuni Ambasciatori furono informati di attacchi contro i loro connazionali.

« La Porta – continua la Nota – deve riconoscere che tali avvenimenti inquietano le Colonie straniere. Spetta alla Porta riflettere se una simile situazione non presenti grave pericolo per la sicurezza pubblica, e come l'agitazione possa diffondersi nelle Provincie.

« Gli Ambasciatori sono obbligati a chiedere alla Porta quali provvedimenti sieno stati presi per garantire i cristiani e le Colonie estere contro eventualità pericolose.

« Essi si dichiarano pronti a prestare il loro concorso alle autorità ottomane nell'inchiesta sugli ultimi casi e a fornire loro le informazioni necessarie. Credono che sia sommamente necessario di tutelare la popolazione cristiana della capitale. Confidano che la Porta proverà che il suo spirito di giustizia e la sua autorità sapranno prontamente operare con perseverante ed efficace azione, onde gli Ambasciatori possano dare ai Governi rispettivi

informazioni rassicuranti sugli avvenimenti che a buon diritto preoccupano l'opinione pubblica e causano emozione in tutta Europa. »

BUCAREST, 9. — Le manovre sono terminate e sono riuscite brillanti.

La Corte è ritornata nella capitale.

Secondo le voci che corrono nei circoli governativi, il Re Carlo accettò le dimissioni del Gabinetto Catargi.

Questi procederà alla formazione di un nuovo Gabinetto.

BARCELLONA, 9. — I conflitti si sono rinnovati.

Il popolo e gli studenti hanno fatto dimostrazioni di simpatia dinanzi gli uffici dei giornali liberali.

Gli studenti cattolici hanno diretto proteste contro tali dimostrazioni.

TREBISONDA, 8. — Sono avvenuti oggi gravi disordini: i turchi armati hanno fatto eccidii degli armeni; la truppa scarsa di numero non offrì alcuna opposizione e si afferma anzi che i soldati parteciparono all'eccidio ed al saccheggio.

Molte vittime.

Il Consolato, la Scuola italiana e la Chiesa cattolica sono incolumi e guardate contro gli eccessi della plebaglia.

GENOVA, 9. — Stanotte in causa delle dirotte pioggie cadde una frana lungo la linea di Genova-Pisa fra Bonassola a Levanto. Il servizio è interrotto. Si spera sarà ripristinato nel pomeriggio.

Il treno diretto n. 4, proveniente da Roma, è rimasto fermo a Levanto.

Continua a piovere dirottamente.

PARIGI, 9. — Il Ministro degli affari esteri, Hanotaux, e l'ambasciatore britannico, lord Dufferin, scambiarono le ratifiche relativamente alla Convenzione commerciale tra la Francia e il Canadà, conclusa da due anni e la quale sollevò difficoltà cl Dominion.

La Convenzione entrerà in vigore oggi stesso.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 8 ottobre 1895

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50.60.

Barometro a mezzodì	759.3
Umidità relativa a mezzodì	57
Vento a mezzodì	SSE abbastanza forte.
Cielo	3/4 coperto.
Termometro centigrado	Massimo 24.°2. Minimo 17.°0.

Pioggia in 24 ore: — —

Li 8 ottobre 1895.

In Europa depressione gagliarda all'occidente, pressione a 764 all'estremo SE, piuttosto bassa altrove. Canal San Giorgio 741; Parigi 749; Zurigo, Algeri 756; Lemberg 763.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso 7 a 2 mm. dal N all'estremo S, pioggie generali alta Italia; levante forte alto Adriatico; temperatura sensibilmente alta.

Stamane: cielo coperto o piovoso al N, sereno nel basso continente; venti piuttosto forti meridionali al Centro.

Barometro 762 mm. lungo la costa ionica, a 758 in Sardegna, a 757 al NW.

Mare mosso lungo le coste dell'alto Tirreno e dell'alto Adriatico.

Probabilità: venti abbastanza forti del 2° quadrante; cielo vario con qualche pioggia al Sud, coperto o piovoso altrove; mare mosso o agitato.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 8 ottobre 1895.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	coperto	mosso	24 1	15 7
Genova	coperto	calmo	21 1	15 3
Massa Carrara	piovoso	calmo	24 8	16 2
Cuneo	piovoso	—	16 3	11 0
Torino	coperto	—	18 0	13 7
Alessandria	coperto	—	19 2	13 8
Novara	coperto	—	20 5	10 0
Domodossola	piovoso	—	18 4	11 9
Pavia	coperto	—	20 6	13 6
Milano	piovoso	—	21 6	14 2
Sondrio	piovoso	—	19 8	11 9
Bergamo	piovoso	—	19 4	12 0
Brescia	piovoso	—	22 0	11 8
Cremona	piovoso	—	20 3	13 4
Mantova	coperto	—	21 0	15 4
Verona	piovoso	—	23 3	15 0
Belluno	piovoso	—	18 2	12 3
Udine	piovoso	—	18 6	12 0
Treviso	coperto	—	21 1	15 5
Venezia	1/2 coperto	legg. mosso	19 6	12 7
Padova	coperto	—	20 6	14 2
Rovigo	coperto	—	21 5	14 7
Piacenza	coperto	—	19 6	13 6
Parma	nebbioso	—	21 0	12 3
Reggio Emilia	—	—	—	—
Modena	piovoso	—	20 2	14 8
Ferrara	coperto	—	21 0	15 7
Bologna	piovoso	—	20 1	12 6
Ravenna	coperto	—	23 9	14 9
Forlì	3/4 coperto	—	21 0	15 0
Pesaro	coperto	calmo	24 1	15 9
Ancona	3/4 coperto	calmo	22 6	17 0
Urbino	coperto	—	21 1	12 5
Macerata	1/4 coperto	—	21 0	12 6
Ascoli Piceno	sereno	—	22 5	13 0
Perugia	coperto	—	21 1	15 0
Camerino	3/4 coperto	—	19 3	14 0
Pisa	coperto	—	19 4	15 0
Livorno	coperto	legg. mosso	22 0	15 5
Firenze	coperto	—	21 3	15 1
Arezzo	3/4 coperto	—	23 1	15 1
Siena	coperto	—	21 5	13 6
Grosseto	3/4 coperto	—	25 1	21 0
Roma	3/4 coperto	—	24 1	17 0
Teramo	sereno	—	25 4	12 4
Chieti	sereno	—	22 0	11 0
Aquila	1/4 coperto	—	20 4	11 2
Agnone	sereno	—	20 8	11 4
Foggia	sereno	—	23 8	14 5
Bari	sereno	calmo	21 1	14 5
Lecce	1/2 coperto	—	24 5	14 5
Caserta	1/4 coperto	—	24 7	14 3
Napoli	sereno	calmo	22 3	17 1
Benevento	1/4 coperto	—	23 2	10 3
Avellino	sereno	—	21 1	7 4
Salerno	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	19 3	10 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	20 0	11 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	25 4	19 5
Trapani	1/4 coperto	calmo	27 1	19 9
Palermo	1/4 coperto	calmo	27 7	15 0
Porto Empedocle	coperto	legg. mosso	24 0	19 0
Caltanissetta	coperto	—	24 8	13 0
Messina	sereno	calmo	25 0	19 8
Catania	1/4 coperto	calmo	24 7	17 0
Siracusa	1/4 coperto	calmo	25 8	16 8
Cagliari	3/4 coperto	calmo	27 0	19 5
Sassari	piovoso	—	25 1	17 1

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 8 ottobre 1895.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			RENDITA 5 % 1ª grida		— —	94 65 62½ 50		— —
1 lug. 95			RENDITA 5 % 2ª grida	94,45 42½	94 44¼			— —
»			detta in cartelle di L. 50 a 200	94,45	— —			— —
»			detta » di L. 5 a 25	94,75	— —			— —
			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
1 ott. 95			detta 3 % 2ª grida		— —			56 50 (1)
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64		— —			100 50 (2)
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.)		— —			98 —
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			100 — (3)
1 giu. 95			» Rothschild		— —			104 20
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario.		Cor. Med.			
1 gen. 95	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 ott. 95	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			467 — (4)
»	500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione		— —			461 — (5)
1 giu. 93	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 ott. 95	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito	371	— —			— — (6)
»	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			492 —
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			498 50
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Op.ª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			— —
1 gen. 95	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4½ %		— —			498 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 lug. 95	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			692 50
»	500	500	» » Mediterranee		— —			502 —
1 lug. 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 apr. 95	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani, 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 95	1000	700	Az. Banca d'Italia		— —			778 —
1 gen. 93	1000	1000	» » Romana		— —			315 —
1 lug. 93	300	300	» » Generale		— —			68 —
1 gen. 95	250	250	» » di Roma		— —			110 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina		— —			— —
1 ott. 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			— —
1 lug. 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 apr. 95	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi		— —	846½		— —
1 lug. 95	500	500	» » Acqua Marcia		— —	1201 1202		— —
1 gen. 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —			190 —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		— —			65 50
1 gen. 94	150	150	» » dei Molini e Magazz. Generali		— —			35 —
1 gen. 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gen. 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			235 —
1 apr. 95	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		— —	211½ 212		— —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 lug. 95	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			281 —
1 gen. 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			34 —
1 gen. 94	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			150 —
1 gen. 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			— —
1 gen. 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			36 —
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'Industria edilizia		— —			— —
	500		» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 gen. 95	500		» » « Credito Italiano »		— —			545 —

(1) ex L. 1,20 — (2) ex L. 2,00 — (3) ex L. 2,00 — (4) ex L. 10,00 — (5) ex L. 10,00 — (6) ex L. 10,57.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor.Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni.					
1 giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			80 —
»	250	125	» » - Vita		— —			211 —
			Obbligazioni diverse.					
1 lug. 95	500	500	Obbl. Ferrov. 3 0/0 Emiss. 1887-88-89		— —			291 —
1 lug. 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)		— —			— —
1 gen. 95	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			460 —
1 ott. 94	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			350 —
»	250	250	» » » 4 %		— —			140 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			502 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 lug. 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia.		— —			— —
1 ott. 95	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro).		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna.		— —			— —
»	250	250	» » FF.Napoli-Ottaiano (5 % oro)		— —			170 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina.		— —			— —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 %		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
1 ott. 95	25	25	Obb. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

SCONTO	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di: FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	TORINO
2	Francia	90 giorni	— —	104 57½	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	105 20	— —	105 22½	105 30 22½	105 25	105 30 20	105 25
2	Londra	90 giorni	— —	26 42	26 44	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque	26 56½	— —	— —	26 59½ 57½	26 59	26 60 30	26 59½
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chêque	— —	— —	— —	130 10 130	130 07½	129 60 30	130 05

Risposta dei premi . 29 ottobre
Prezzi di Compensaz. 29 »

Compensazione . . . 30 ottobre
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE SETTEMBRE 1895

Rendita 5 %	94 85
detta 3 %	57 50
Prestito Rothschild 5 %	104 25
Obb. Città di Roma 4 %	470 —
» Cred. Fond. S. Spirito	390 —
» » » B. Nazion.	492 —
» » » »	499 —
Azioni Ferr. Meridionali	688 —
» » Mediterranee	500 —
» Banca d'Italia	808 —
» » Romana	350 —
» » Generale.	67 —
» Banco di Roma.	110 —
» Banca Tiberina.	— —
» Soc. Industriale	— —
» » Cred. Mobiliare.	— —
» » Gas	835 —
» » Acqua Marcia	1200 —
» » Condotte d'acqua	188 —
» » Gener. Illuminaz.	235 —
» » Tramway-Omnib.	209 —
Azioni Soc. Molini Mag. Gen.	36 —
» » Immobiliare	66 —
» » Mat. Laterizi.	— —
» » Navig. Gen. Ital.	285 —
» » Metallurgica Ital.	30 —
» » Piccola Borsa	154 —
» » An. Piem. di Elet.	— —
» » Risanamento	36 —
» » Cred. Ind. Ediliz.	— —
» » Fondiaria Incend.	80 —
» » » Vita	210 —
» » Ferr. Sarde	335 —
» » Credito Italiano.	545 —
» » Ind. Valnerina	— —
Obb. Soc. Immob. 5 %	350 —
» » » 4 %	140 —
» » Ferroviarie	290 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	170 —
» » del Tirreno	460 —
» » Fond. Ist. Italiano	498 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

7 ottobre 1895.

Consolidato 5 % . . . . L. 94 4625
Consolidato 5 % senza la cedola del semestre in corso . . . . » 92 4625
Consolidato 3 % nominale . . . . » 56 33
Consolidato 3 % senza cedola nominale . . » 55 13

Il Presidente
R. TITTONI.

Per il Sindaco: LUIGI BOSIO.
Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* TOMINO RAFFAELE.